

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

12

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale
Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini - M.L. Mangini -
M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale

2026

Notariorum Itinera

Varia

12

Collana diretta da Valentina Ruzzin

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Emerging Diplomatic Studies

II

Atti del convegno internazionale

Bari, 30-31 ottobre 2024

a cura di

S. Allegria - P. Buffo - G. Capriolo - C. Drago Tedeschini -

M.L. Mangini - M. Modesti - V. Ruzzin



GENOVA 2026

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Dipartimento di
Ricerca e
Innovazione Umanistica

Volume stampato con i fondi del **Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020**, dal titolo:
Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere, codice
progetto: 202032CZ3B_002 - CUP: B97G21000080005-Responsabile scientifico: Prof.
Francesco Violante.

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag. 7
Xavier Costa-Badia, « Christo regnante, rege expectante »: <i>ambigüedad y compromiso político en la datación diplomática de los condados catalanes de época altomedieval (siglos IX-XI)</i>	» 13
Umberto Maria Delmastro, <i>Il Liber habitatorum del comune di Moncalieri. Prassi di concessione della cittadinanza e documentazione nel XIV secolo</i>	» 43
Alejo Albares Villalba, <i>Prosopografía e nuovi contributi documentari sulla Cancelleria di Enrico (IV), principe delle Asturie (1440-1454)</i>	» 63
Davide Passerini, <i>I formulari del regno di Napoli nei secoli XIV-XVI: una proposta di definizione tipologica</i>	» 93
Maria Rosaria Vassallo, <i>Caratteri formali delle ricevute nel Mezzogiorno aragonese</i>	» 119
Gianluca Bocchetti, <i>Per una tipologia della documentazione connessa alla distribuzione del sale nel regno aragonese di Napoli</i>	» 149
Roberta Svanoni, <i>Appunti per una diplomatica delle scritture inventariali: il caso di Bergamo nel XIII secolo</i>	» 171
Cristina Solidoro, <i>Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie</i>	» 189
Sofie Auer, <i>Caratteristiche intrinseche in periodi di cambiamento. La papstgeschichtliche Wende nei documenti pontifici attraverso gli esempi della formula di perpetuità e della salutatio</i>	» 239
Nicolò Galluzzi, <i>Nel segno del grifone. Scriniarii degli arcivescovi ed élite notarile a Bari, secoli XI-XII</i>	» 261
Jaime Ruano Benito, <i>Copiar 'bulas de primacía' para la catedral de Toledo en el siglo XII: oficinas, actores y documentos</i>	» 291

Libri di condanne a Ferrara, Modena e Rovigo tra il XIV e il XV secolo: riflessioni preliminari su forme e prassi delle scritture giudiziarie

Cristina Solidoro

cristina.solidoro2@unibo.it

1. Introduzione: per una ricostruzione delle scritture giudiziarie nei territori estensi

La scarsissima conservazione di documentazione giudiziaria prodotta negli Stati estensi in epoca tardomedievale, e in generale anteriore al XVI secolo, ha a lungo costretto la critica a far affidamento quasi esclusivamente su fonti normative, epistolari o su altre tipologie di testimonianze indirette allo scopo di ricostruire il funzionamento e le pratiche in uso per l'amministrazione della giustizia in questo periodo¹. Le fonti dirette superstiti per i principali centri del potere estense sono in effetti pochissime: come già rilevava Spaggiari sulla scorta della ricognizione ottocentesca di Bonaini, l'unica eccezione è rappresentata dagli archivi di Reggio Emilia, dove si conservano testimonianze, sebbene discontinue, a partire dal 1271². Tanto a

* Desidero ringraziare i revisori anonimi per i preziosi commenti e suggerimenti che hanno contribuito a migliorare questo lavoro; eventuali errori o inesattezze rimangono di mia esclusiva responsabilità. Le immagini sono utilizzate su concessione del Ministero della Cultura - Archivio di Stato di Modena prot. n° 3224/28.10.13/43.33 del 28/10/2025.

¹ Sull'amministrazione della giustizia nei domini estensi si vedano in generale TAVILLA 2001; TAVILLA 2006; TURCHI 2000; TURCHI 2003; TURCHI 2005; TURCHI 2008. Tra gli studi che risalgono fino al XIV secolo si segnala in particolare ASCHERI 1999 e ASCHERI 2000; sulla giustizia a Ferrara nel XIII secolo v. SCAPOLI 2000. Tale assenza è stata per lungo tempo attribuita a cause di tipo accidentale o a distruzioni deliberate, ricondotte spesso a vicende e circostanze sfavorevoli della storia degli Stati estensi, in generale, e dei complessi documentari, in particolare, quali incendi, tumulti o trascuratezze nella gestione archivistica, che rientrano tra i motivi più ricorrenti della sopravvivenza o, al contrario, della scomparsa di qualsivoglia tipologia di documentazione scritta. Nel caso specifico dell'Archivio estense, vi si può aggiungere la dispersione legata ai travagliati avvicendamenti del trasferimento dell'intero complesso documentario della famiglia e dello Stato estensi nella nuova capitale, Modena, a seguito della devoluzione di Ferrara al potere pontificio nel 1598; VALENTI 1953. Per gli episodi di distruzione che subirono le carte estensi si vedano in particolare TURCHI 2008 e TURCHI 2015. Riflessioni generali sulla distruzione documentaria, con anche esempi tratti dal caso estense, sono in DE VINCENIIS 2004.

² Reggio Emilia fu assoggettata dagli estensi solo a partire dal 1409, mentre il più longevo dominio tardo-medievale sulla città fu quello visconteo; v. CARRAWAY VITIELLO 2016. Documentazione processuale relativa al

Ferrara quanto a Modena la documentazione giudiziaria non risale oltre la fine del XV secolo e si presenta comunque assai lacunosa, mentre a Rovigo le distruzioni operate dai veneziani fecero scomparire quasi del tutto le scritture prodotte in età estense, di cui restano sporadiche sopravvivenze per lo più perché migrate altrove³. Lo stesso Spaggiari segnalava tuttavia la presenza, nell'Archivio di Stato di Modena, di un gruppo di scritture giudiziarie modenesi dei secoli XIV-XV preservate in condizione frammentaria⁴, alle quali si può aggiungere un altro insieme di atti giudiziari di medesima origine e datazione, custoditi nella Biblioteca Estense Universitaria di Modena⁵, e alcuni libri di condanne modenesi del XIV secolo, finora trascurati dagli studi, oggi presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola⁶: tutti questi documenti attendono ancora un'analisi critica approfondita.

Negli ultimi anni, ricerche dapprima condotte nell'ambito della mia tesi di dottorato, dedicata allo studio dei frammenti di manoscritti pergamenei reimpiegati nelle legature dei registri estensi⁷, e successivamente integrate e sviluppate in seno a un progetto più ampio – tutt'ora in corso –, finalizzato al censimento e alla descrizione dei frammenti documentari di riuso custoditi da diversi enti di conservazione italiani (PRIN PNRR 2022 *REDDIS, REcycled meDieval DIplomatic fragmentS*)⁸, hanno fatto riemergere dai depositi dell'Archivio di Stato di Modena un

tribunale del podestà si conserva, in maniera discontinua, a partire dal 1373, mentre per quanto riguarda la tipologia documentaria dei libri di condanne, di cui si tratterà più specificamente in questo contributo, le sopravvivenze riguardano esclusivamente gli anni 1385-1396 e 1401-1403, pure con qualche lacuna; *ibidem*, p. 10.

³ Nel 1522 i veneziani incendiarono il palazzo marchionale rodigino allo scopo di distruggere la documentazione che vi era conservata; SIGOLO 1993, p. 43. La scarsissima documentazione superstite si trova oggi per lo più presso gli Archivi di Stato di Modena (da ora in poi ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Amministrazione finanziaria dei paesi*, Polesine di Rovigo) e di Venezia (*Guida generale* 1981-1994, IV, *Archivio di Stato di Venezia*, p. 940).

⁴ Prima in SPAGGIARI 2012, p. 509; e poi in SOLIDORO 2023, p. 215.

⁵ Questa documentazione era menzionata ma data per dispersa tanto da Bonaini quanto da Spaggiari; l'ho rintracciata nuovamente e ne ho dato segnalazione per la prima volta in SOLIDORO 2023, pp. 211-212.

⁶ *Manoscritti dell'Archivio Capitolare* 2023, pp. 102-105. Nel mio precedente contributo ho mancato di annoverare questi registri dell'Archivio Capitolare tra le fonti giudiziarie tardomedievali superstiti di area estense, che pertanto includo in questa sede: v. SOLIDORO 2023. Devo a Maddalena Modesti la segnalazione di questi registri, che ringrazio anche per le preziose riflessioni sugli argomenti di questo mio scritto.

⁷ V. *Frammenti latini tra le carte estensi* 2024. Gli obiettivi della ricerca sono riepilogati in SOLIDORO 2025.

⁸ Per la descrizione del progetto, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, Missione 4 Componente 2 (CUP J53D23017780001), v. *REcycled meDieval DIplomatic fragmentS* 2024. Nell'ambito

ulteriore nucleo di testimonianze documentarie, benché frammentarie, all'interno del quale spicca per numero e coerenza tipologica il gruppo delle scritture di natura giudiziaria prodotte tra il XIV e il XV secolo nei territori estensi, specificamente nelle città di Ferrara, Modena e Rovigo. Mentre proseguono il rilevamento e la descrizione di tutti i documenti riemersi, e pur senza ambire a una ricostruzione esaustiva o sistematica di un panorama ancora in via di definizione, ho ritenuto opportuno cogliere l'occasione per segnalare che la tipologia documentaria attestata in misura largamente maggioritaria è quella dei libri di condanne, riconducibili alla più ampia macrocategoria dei *libri maleficiorum*, entro la quale la registrazione delle condanne rappresenta, coerentemente con la scansione in più fasi del procedimento processuale, uno degli ultimi passaggi nella sequenza delle scritture di natura giudiziaria⁹.

Voglio premettere fin da subito che le osservazioni proposte di qui in avanti andranno considerate tenendo conto dei limiti di rappresentatività dei dati finora raccolti, già fortemente ridotti dalla condizione difettiva delle fonti: nel loro insieme i frammenti restituiscono, dal punto di vista materiale, un panorama estremamente variegato, che spazia dal bifoglio relativamente ben conservato fino al minimo frustolo di pergamena. Sul piano metodologico, non va tralasciato che, trattandosi di frammenti, non risulta sempre agevole ricondurli a una tipologia documentaria sufficientemente circoscritta¹⁰: si

delle attività di ricerca svolte in particolare dall'unità bolognese, il mio lavoro si concentra sul censimento e sulla descrizione dei frammenti documentari latini conservati in vari istituti dell'Emilia-Romagna, tra cui l'Archivio di Stato di Modena, che custodisce i materiali oggetto della presente disamina.

⁹ «In alcune regioni, tutte le fasi della procedura sono trascritte in un unico registro, che si sviluppa dunque dalla denuncia alla sentenza: è il caso di alcune città della Liguria, delle Marche e di Torino. In altre regioni, le fasi procedurali sono separate sul piano della scrittura, come in Toscana, a Perugia o a Bologna, dove si conserva un registro per la denuncia, un altro per la difesa, un altro ancora per le deposizioni dei testimoni e un ultimo per le sentenze (*libri accusationum, libri inquisitionum, libri condemnationum, libri sententiarum, libri deffensionum, libri testium*)»; CARLETTI, LETT 2023, p. 16. Per una ricostruzione del panorama documentario di natura giudiziaria si vedano i contributi contenuti in *Registri della giustizia penale* 2020, in particolare LETT 2020 e GIORGI 2020; e gli atti dei convegni dedicati alla diplomazia dei documenti giudiziari e alla documentazione prodotta dagli organi giudiziari, rispettivamente *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, in particolare gli articoli richiamati nel prosieguo della presente trattazione. Si vedano, inoltre, CARLETTI, LETT 2023 per uno sguardo d'insieme al panorama cittadino europeo, insieme agli altri contributi della raccolta tematica *Scritture giudiziarie delle città* 2023. Infine, non si può prescindere dai principali studi dedicati alle città più ricche di questa documentazione, Bologna e Perugia, che orientano le ricerche anche per altre realtà storico-politiche: BLANSHEI 1983, BLANSHEI 2004, BLANSHEI 2016, BLANSHEI 2018a, BLANSHEI 2018b, VALLERANI 1990b, VALLERANI 1991, VALLERANI 1997, VALLERANI 2007, VALLERANI 2012, VALLERANI 2018, VALLERANI 2025.

¹⁰ La mancanza di elementi contestuali – in particolare di natura archivistica, soprattutto nei casi di rifunzionalizzazione delle pergamene dovuta al reimpiego –, e la frequente parzialità testuale, quasi sempre

è scelto, pertanto, di lasciare temporaneamente da parte i casi più problematici, limitandosi a richiamare alcuni esempi selezionati tra le testimonianze che è stato possibile ricondurre con un buon grado di probabilità alla categoria dei libri di condanne. Tra queste, le porzioni testuali che vi si preservano risultano di volta in volta diverse, potendosi rintracciare in alcuni casi le formule proemiali, in altri quelle escatocollari, più raramente entrambe, mentre molti testimoni tramandano esclusivamente parte del corpo centrale dei documenti, corrispondente alle registrazioni stesse. A tal proposito si riscontra inoltre una significativa varietà redazionale, che interessa tanto le formule proemiali ed escatocollari quanto le singole registrazioni: nei diversi testimoni, ciascuno di questi elementi può dispiegarsi in forme più ampie e articolate oppure ridursi a compilazioni sintetiche ed essenziali.

A ulteriore premessa, va evidenziato come il riconoscimento di una tipologia univoca all'interno della più vasta e articolata classe dei libri *maleficiorum* risulti talvolta problematico, poiché le medesime unità di scrittura possono assolvere funzioni diverse, anche sovrapposte o stratificate, riflettendo in molti casi l'organizzazione strutturale dei sistemi di amministrazione della giustizia¹¹. A ciò si aggiunge che le testimonianze riemerse non solo coprono un arco temporale relativamente esteso, ma provengono inoltre – come si è detto – da almeno tre tra i principali centri urbani del dominio estense, ciascuno dei quali attraversa, nel periodo in esame, fasi di instabilità dovute alle tensioni tra poteri locali e autorità centrale, nel progressivo consolidarsi dell'influenza signorile sui territori soggetti, a lungo caratterizzati da una frammentazione

conseguenza della frammentarietà materiale (specie per i documenti in registro), che spesso comporta l'assenza di formulari completi o di riferimenti espliciti alle forme documentarie e/o a elementi essenziali del contenuto giuridico, e a cui possono aggiungersi, inoltre, condizioni conservative spesso precarie, rendono non di rado incerta, se non del tutto impraticabile, un'identificazione precisa. In molti casi è stato finora possibile avanzare solo ipotesi plausibili ma non verificabili o che costringono ad attribuire i documenti a categorie classificatorie ampie, oppure ancora ad adottare formulazioni descrittive didascaliche e generiche, o, viceversa, basate su riferimenti contenutistici puntuali, ma minimi e non sufficientemente caratterizzanti.

¹¹ « Mettere a fuoco i libri *maleficiorum* per un arco di tempo ampio, che va dal XII secolo al XV secolo, impone di osservare attentamente tutto il ventaglio dei mutamenti propri della scrittura, delle registrazioni, della conservazione, delle procedure e delle pratiche »; LETT 2020, p. 7. Il panorama appare, inoltre, diversificato, se da un lato mutamenti che vanno nella direzione di una progressiva semplificazione del sistema di scritture prendono avvio proprio nel corso del XIV secolo (GIORGI 2020, pp. 53-57), dall'altro, in alcune realtà politiche, proprio nel passaggio tra i due secoli si struttura la suddivisione delle scritture in serie di registri, ciascuna relativa a un aspetto della procedura giudiziaria (BUFFO 2022, p. 723). La complessità della produzione e gestione della documentazione giudiziaria nel tardo medioevo italiano è affrontata anche in relazione ai sistemi di amministrazione della giustizia e alle modalità diversificate di conservazione in DEAN 2007, GIORGI, MOSCADELLI 2012 e GIORGI, MOSCADELLI 2015.

giurisdizionale che rispecchia quella territoriale¹². Benché il numero delle fonti riemerse sia significativo, dunque, la concorrenza di tutti questi elementi riduce la possibilità di formulare interpretazioni a carattere generale sulle pratiche di amministrazione della giustizia nell'intera area dei territori estensi nel tardo medioevo.

Tenuto conto di ciò, sono tuttavia persuasa che anche una restituzione parziale del *corpus* di frammenti ricondotti al genere dei libri di condanne possa offrire fin da ora spunti rilevanti per gli studi inerenti, contribuendo almeno in minima parte a colmare una non trascurabile lacuna nella conoscenza delle forme della documentazione giudiziaria nella cornice storico-politica in questione. Di fronte alla complessità e alla pluralità del quadro normativo e giurisdizionale estense, si è scelto di procedere innanzitutto muovendo dal confronto reciproco dei libri di condanne frammentari finora identificati, allargando poi lo sguardo, da un lato, alle poche analoghe testimonianze integre prevenuteci, cioè ai libri di condanne modenesi ricordati in apertura, e, dall'altro, ai complessi documentari di natura giudiziaria relativi ad altre realtà politiche tardomedievali, prendendo in particolare considerazione quelli dell'Italia centro-settentrionale¹³, anche alla luce

del fatto che a domande comuni perché analoghe sono le funzioni di governo, vengono formulate risposte 'tendenzialmente' simili nei diversi contesti statuali. Il complesso delle scritture pubbliche che ne deriva – indipendentemente dalla scala territoriale dell'osservatorio scelto – è a grandi linee coeso al proprio interno e in buona misura comparabile a quanto prodotto nei centri di potere vicini. Per quanto i singoli prodotti documentari talora siano definiti secondo modalità diverse e nascano in risposta a esigenze peculiari, vanno infatti considerati scritture maturate in un mede-

¹² I delicati equilibri tra poteri locali e autorità dal punto di vista del diritto sono affrontati da ASCHERI 1999, pp. 371-381. Per un quadro più generale della frammentazione territoriale e giurisdizionale estense sia sufficiente il rimando a FREGNI 1999.

¹³ Per una rassegna degli studi inerenti alla documentazione di natura giudiziaria si rimanda innanzitutto all'insieme dei contributi compresi nei volumi degli atti dei convegni già riferiti: *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 e *Documentazione degli organi giudiziari* 2012 e della più recente raccolta di saggi *Registri della giustizia penale* 2020, in particolare a quelli richiamati più avanti nel presente lavoro. Vi si aggiungano titoli ormai di riferimento per la letteratura d'argomento, tra i quali BELLONI 1991, SBRICCOLI 1988, VALLERANI 1990a, Vallerani 2005; e altri contributi dedicati ad alcune specifiche realtà storico-politiche dell'Italia centro-settentrionale che si sono prese a riferimento per un inquadramento della questione, oltre a quelli già riferiti nella nota 9: per il Piemonte MAGNANI 2011, PERANI 2011, TIBALDESCHI 2014, CAMPISI 2018, OLIVIERI 2021b; per la Lombardia BONFIGLIO DOSIO 1978, DELLA MISERICORDIA 2010, MANGINI 2021, PERANI 2009; per l'Emilia-Romagna MODESTI 2021; per il Veneto TALAMINI 2022; per l'Umbria VALLERANI 1991, BEI 1996; per le Marche PIRANI 2023. « Cercare di stabilire una mappatura dei libri *maleficiorum* è senza dubbio un progetto ambizioso ma, d'altra parte, rappresenta un percorso obbligato per cogliere disuguaglianze o affinità tra le varie regioni »; CARLETTI, LETT 2023, p. 15.

simo contesto politico, amministrativo, documentario generale, gemmate da calchi e matrici comuni e per lo più altamente permeabili fra loro, e infine prodotte, ordinate e utilizzate quotidianamente da uomini di formazione simile¹⁴.

2. Esempi di formulazioni proemiali

Nei contesti archivistici in cui si sia conservata documentazione giudiziaria in registro, il contenuto di ciascun volume si riflette per lo più nei titoli apposti sulle coperte e sui dorsi, laddove presenti, e nelle formule proemiali che aprono la redazione degli atti¹⁵. Non è detto, infatti, che le intitolazioni dei registri riflettano sempre l'adozione di un lessico adeguato agli usi del tempo, specie quando assegnate in fase posteriore: la questione della definizione della tipologia documentaria deve partire allora, innanzitutto, dall'analisi del « lessico utilizzato dagli ufficiali redattori delle scritture per designare i libri *maleficiorum* stessi »¹⁶. Al fine di scongiurare interpretazioni errate nella definizione delle scritture giudiziarie, Lett suggerisce pertanto di esaminarne « con molta cura »¹⁷ il *proemium*. Davanti a un panorama documentario pervenuto in forma frammentaria, necessariamente privo delle intitolazioni, proprio l'esame delle formule proemiali, ove se ne conservi traccia, è qui adottato come punto di partenza imprescindibile.

Per quel che riguarda i frammenti riemersi fino a questo momento, si contano circa settanta esemplari ferraresi, otto rodigini¹⁸ e sette modenesi¹⁹ – questi ultimi affiancati,

¹⁴ LAZZARINI 2008, p. 154.

¹⁵ Ad esempio, « gli archivi piemontesi conservano, come accade per altre regioni, *libri accusationum, testium e defensionum, libri sententiarum e condemnationum, libri preceptorum e citationum, libri causarum, libri processuum* e ovviamente anche *libri maleficiorum* »; BUFFO 2020, p. 114. Si veda anche l'elenco dei registri vercellesi, completo delle denominazioni, cui si rimanderà nuovamente più avanti; v. note 97 e 98. Non fanno eccezione i volumi superstiti dei cosiddetti *libri maleficiorum* preservati nell'Archivio estense, in particolare i pochi risalenti alla seconda metà del XV secolo, per i quali, tuttavia, si è già compiuto il passaggio al supporto cartaceo e che, soprattutto, adempiono a una funzione prettamente contabile: alcuni « riportano sulla coperta l'intitolazione di *liber cundenationum* (il più risalente è degli anni 1459-1460), ma sono strutturati ormai come veri e propri registri di contabilità, elencando i condannati in quanto debitori di multe, con scarsissimi accenni alla motivazione e all'iter processuale della condanna ricevuta »; SOLIDORO 2023, p. 214.

¹⁶ LETT 2020, p. 6.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Tra le otto unità frammentarie di origine rodigina, cinque contengono un *proemium*, benché quasi tutti non leggibili integralmente: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 23-26; b. 6, f. I, pp. 55-56; b. 6, f. I, pp. 65-68; b. 6, f. I, pp. 117-118; b. 6, f. VI, pp. 21-22; b. 16, f. 15; b. 16, f. 16 e *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I.

¹⁹ Di cui cinque preservano formulazioni proemiali: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20; b. 6, f.

come si è detto, a una tradizione documentaria ben più ampia, che sarà richiamata più avanti –, con una netta prevalenza di testimonianze risalenti al XIV secolo, mentre per il XV il numero appare decisamente ridotto, con un'assenza, allo stato attuale dell'analisi, di evidenze rodirigine. Tra i testimoni del XIV secolo, i *proemia* rintracciati si aprono con le parole *Hec sunt condempnaciones* (e relative varianti grafico-fonetiche), cui seguono, generalmente, la tipologia di condanne registrate, il nome del podestà – o di un vicario – con esplicitazione del territorio su cui esercita la sua giurisdizione, il giudice cui spetta l'esame delle procedure e la datazione espressa secondo l'anno corrente e indizionale²⁰; come si vede nell'esempio seguente, redatto a Ferrara nel 1327:

Hec sunt condempnaciones facte per discretum et sapientem (*cosi*) virum dominum Guasparinum legum dotorem generalem, vicarium civitatis et districtus Ferrarie, sub examine discretis et sapientis viri domini Iohannis de Gandino iudicis massarie, curentibus annis Domini millesimo tricesimo vigesimo septimo, indicione decima, Ferrarie²¹.

In alcuni casi si riscontrano varianti di carattere per lo più formale come, ad esempio, la presenza o meno della datazione topica e/o della formula di rimando al mese e/o al giorno *preteriti*, *presentis* o *infrascriptis* ad ampliamento della data cronica, come si evincerà dai numerosi esempi forniti da qui in avanti. Variabilità più sostanziali – oltre alla specificazione della tipologia di condanne –, si ravvisano a seconda del luogo di compilazione dei registri, benché la rappresentatività delle testimonianze, come si è appena riferito, sia disomogenea. Tale squilibrio quantitativo non consente confronti pienamente sistematici, ma suggerisce comunque l'esistenza di tradizioni redazionali locali, riconoscibili nelle scelte lessicali e formulari, che si suppongono almeno in parte connesse al diverso inquadramento giurisdizionale e alle specifiche prassi di gestione della documentazione giudiziaria. In un caso ferrarese databile entro il 1319²²,

I, pp. 39-48, fr. I; b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. III; b. 6, f. I, pp. 49-50; b. 16, f. 28 e *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia anteriore e guardia posteriore).

²⁰ Salvo rare eccezioni, alcune delle quali saranno riportate più avanti, nelle formulazioni proemiali dei frammenti finora esaminati manca qualsiasi tipo di invocazione in apertura del testo. Nella trascrizione delle diverse porzioni testuali si è scelto di mantenere visibili le eventuali lacune tra parentesi quadre, rinunciando a ogni intervento integrativo anche ove possibile, al fine di restituire fedelmente la frammentarietà materiale e testuale delle fonti.

²¹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. II.

²² Non essendo leggibile nella formula proemiale, la datazione di questo documento, come *terminus ante quem*, è stata derivata dalla più risalente delle scritture aggiunte che affollano i margini del frammento e che aggiornavano la documentazione per registrare i successivi passaggi procedurali delle condanne comminate: se ne parlerà più avanti.

ad esempio, nella sequenza testuale per la menzione del podestà sembra essere richiamata la discendenza dell'esercizio della carica per concessione dell'autorità pontificia, nella formula *per Sanctam Romanam Ecclesiam*²³:

Hec sunt condepnationes facte per nobilem et potentem virum [...] potestatem civitatis Ferrarie et districtus per Sanctam Romanam Ecclesiam [...] viri domini Bonifacij de Montagnana eius iudicis ad malleficia dep[...] curie dicti domini potestatis, sub annis Domini currentibus millesimo tricen[...]²⁴.

In un'altra testimonianza proveniente da Ferrara, la formula proemiale, più sintetica e priva del dato cronologico – ma situabile entro il 1331²⁵ –, fa riferimento all'*officium damnorum datorum*, ossia l'ufficio competente per le controversie relative ai danni arrecati a beni pubblici o privati, elemento finora mai riscontrato per Rovigo e Modena:

Hec sunt condemnationes facte per providum et discretum virum dominum Gasparinum de Stangis de Cremona legum doctorem, civitatis et distritus Ferrarie vicarium generalem de officio damnorum datorum²⁶.

Nelle scritture di provenienza rodigina, i *proemia* fanno esplicito riferimento al marchese estense, in nome del quale il vicario della visconteria di Rovigo pronuncia le condanne; a seconda dell'anno di redazione, vi appaiono menzionati, in particolare, Obizzo III d'Este nel 1337:

Hec sunt condepnaciones corporalles et sentencie condepnacionum corporalium sententiande, dande et proferende per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marscilliis de Mutina et vicarium Rodigi pro illustri et magnifico domino Obiçone Dei gratia Estensi et Anchonetanis marchione contra infrascriptas personas, de infrascriptis maleficiis et eccessibus, currentibus annis Domini millesimo tricentesimo trigessimo septimo, indicione quinta²⁷.

e Aldobrandino III d'Este nel 1359:

[...]depnaciones facte per discreptum et s[...] dominum Iac[...] Ferr(arie) [...] vicarium terre Rodigi pro illustri et magnifico domino Aldrovandino Dei gratia Estensi [...] marchione, de infrascriptis acxis, denunciacionibus, iniquicionibus maleficiis et allis dapnis [...]cis, comissis et

²³ DEAN 1988, pp. 28-59. Si riveda inoltre FREGNI 1999.

²⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 29-32. Il frammento sarà richiamato più avanti.

²⁵ Come si ricava, anche in questo caso, dalle scritture successive.

²⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 16, f. 18, fr. II.

²⁷ ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I. I frammento sarà richiamato più avanti.

perpetratis in terram Rodigi et eius viscontaria, currentibus annis Domini millesimo [...] quinquagesimo nono, indicione duodecima, de mense iulli proxime preteriti²⁸.

Analogo rimando al marchese, questa volta nella persona di Niccolò II d'Este, si riscontra invece in due ben conservati frammenti modenesi ancora reimpiegati *in situ*, datati rispettivamente al 1369 e al 1370, i cui *proemia* condividono inoltre un elemento formulare con molti testimoni ferraresi, cioè il riferimento rispettivamente a consenso e deliberazione – ovvero consiglio e volontà – degli *aliorum iudicum curie*, mancante, invece, in tutti i frammenti rodigini:

In Dei nomine, amen. Hec sunt condempnationes reales et personales et sentencie condempnationum reallium et personalium ac etiam absollucciones et sentencie absolluptionum dande et in hiis scriptis sententialiter pronunciande per nobilem et potentem virum Albrichum de Manfredis de Favencia, honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro illustri magnifico ac excelsissimo domino domino Nicholao marchione Estensi dicteque civitatis Mutine eiusque foranie et districtus domino generali, sub examine sapientis et discreti viri iurisperiti domini Tomaxini de Terdona, iudice ad malleficia in dicta civitate Mutine, pro prefato domino marchione, specialiter deputato de consilio, conscensu et deliberatione omnium aliorum iudicum curie prefati domini potestatis, sub annis Domini nostri Iesu Christi, a nativitate eiusdem, millesimo trecentesimo sexagesimonono, indicione septima, diebus et mensibus infrascriptis²⁹.

In Dei nomine, amen. He sunt condepnationes corporales, pecuniarie et absolutorie et sententie condepnationum corporalium, pecuniarie (*cosi*) et absolut(oriarum), late, date et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per sapientem et discretum virum dominum Thomaxinum de Terdona, generalem vicarium civitatis Mutine eiusque districtus pro illustri et magnifico domino domino Nicholao Dei gratia marchione Estensi dicteque civitatis Mutine et districtus domino generali, de consensu et deliberatione aliorum iudicum sue curie, anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo, indicione octava, de mense decembris presentis³⁰.

Oltre ai differenti riferimenti istituzionali, le formulazioni proemiali sembrano inoltre riflettere, almeno in qualche caso, il differente tipo di procedura giudiziaria intrapresa. Innanzitutto, tra le poche scritture rodigine si riscontrano i soli due frammenti finora rilevati che esplicitino nei *proemia* diverse possibili modalità procedurali, uno dei quali è il bifoglio datato al 1359, già riferito pocanzi, contenente

²⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 21-22. Il frammento sarà richiamato più avanti.

²⁹ ASMo, *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia posteriore). Il frammento sarà richiamato più avanti.

³⁰ ASMo, *Archivio notarile, Memoriale*, reg. 6 (guardia anteriore). Si è sciolta l'abbreviazione, benché tra parentesi, attribuendo valore aggettivale al termine per concordanza con la prima parte del *proemium*; il frammento sarà richiamato più avanti e nelle conclusioni. Alcuni dettagli di carattere storico-contenutistico su una singolare sentenza riferita dal frammento, emessa dal vicario marchionale Tommaso da Tortona, sono in SPAGGIARI 2012, pp. 508-509.

più serie di registrazioni relative ai mesi di luglio e agosto³¹. Il secondo testimone è un altro bifoglio che riporta almeno due sequenze di registrazioni di condanne, una delle quali relativa al mese di settembre dello stesso anno, comminate dallo stesso giudice e vicario della visconterìa di Rovigo, *Iacobus de Bonleis*, ma redatte da un differente notaio; dei due *proemia* qui preservati, uno risulta più leggibile:

Hec sunt condepnationes et sententie condepnationum fate, late et sententialiter promulgate per sapientem virum dominum Iacobum de Bonleys, iu[...] de Ferrara et vicarium terre Rodigi pro magnifico domino Aldrovandino Dei gratia marchione Estensi et Anch[...] infrascriptis acuis, denuntiationis, inquisitionibus et processibus fatis in terra Rodigi et eius viscontaria, curentibus annis domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indic[...], de mense setembris³².

All'interno delle sequenze riportate dai due testimoni rodigini del 1359 appena richiamati tutte le registrazioni decifrabili fanno seguire al nome del reo la formula *quoniam denunciatus et accusatus fuit*, indice di una cornice almeno in apparenza accusatoria. Bisogna tener conto, in primo luogo, della parzialità delle fonti e delle precarie condizioni di leggibilità, che impediscono di dedurre se i *proemia* fossero descrittivi rispetto alla sequenza di registrazioni che introducono, contenendo rimandi alla o alle tipologie di procedura effettivamente attestate di seguito, oppure se la loro formulazione rispondeva a una rigidità formulare atta a riferire aprioristicamente tutti i procedimenti giudiziari possibili. In secondo luogo, e in assenza di dati comprovanti, resta l'eventualità che la formula attestata dopo il nome del reo si collochi in un contesto procedurale fluido e in transizione, segnato dalla progressiva affermazione del modello inquisitorio, che poteva essere avviato sia attraverso iniziative d'ufficio (*ex officio*) sia a seguito di denunce private (*ex querela*)³³.

Un caso differente è rappresentato innanzitutto da un ulteriore testimone rodigino compilato nel 1337³⁴: un foglio nel cui *recto* si conserva la conclusione di una serie di registrazioni, di cui l'ultima, e unica superstite, fa riferimento esplicito a un processo inquisitorio (il nome del reo è qui seguito dalla formula *contra quem per inquisitionem*

³¹ V. nota 28.

³² ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 23-26.

³³ Tale flessibilità delle procedure riguarda senz'altro, per i secoli di nostro interesse, centri cittadini limotrofi: sia sufficiente il rimando ai contesti bolognese (LETT 2023, pp. 204-207) e perugino (VALLERANI 1990b, pp. 280-281), che grazie all'eccezionale consistenza documentale hanno ricevuto una più longeva attenzione dagli studi, e alla Reggio Emilia viscontea, nella quale il processo si articolava in diverse forme di avvio che non separavano nettamente l'accusa privata dall'azione d'ufficio (CARRAWAY VITIELLO 2016, pp. 54-87).

³⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 55-56. Il frammento sarà richiamato più avanti.

processum est)³⁵. Trattandosi della sola registrazione riportata dal frammento prima della formula escatocollare, e in assenza della formula proemiale ad essa relativa, non è possibile stabilire se la sequenza includesse anche condanne derivanti da processi accusatori. In questo caso, tuttavia, è possibile escludere che l'inquisizione fosse sorta da un impulso accusatorio iniziale, poiché se ne indica l'avvio d'ufficio, sulla base della *fama publica precedente et insinuatione clamosa referente*. Fa seguito, nel *verso*, una formula proemiale il cui incipit è espresso al singolare, riflettendo verosimilmente l'esito di un unico procedimento giudiziario, senza che alcuna indicazione sulle modalità di avvio del processo emerga dal *proemium* o dalle voci in elenco dei rei che lo succedono:

Hec est condempnatio et sententia condempnationis danda, sententianda et proferenda per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marxiliis vicarium Rodigi pro domino marchione, contra et adversus infrascriptas communia et singulares personas infrascript[...], currentibus annis Domini millesimo tricentesimo trigesimo septimo, indicione quinta³⁶.

Il documento in questione è riconducibile allo stesso vicario già incontrato nel primissimo esempio rodigino richiamato, vergato nello stesso anno 1337 ma da una mano diversa, il cui *proemium* è ugualmente silente sulle modalità di avvio dei procedimenti giudiziari attestati³⁷: si vuole rilevare che vi si preservano solo due registrazioni, entrambe con indicazione esplicita di procedure inquisitorie avviate *ex officio*. In definitiva, il quadro offerto dalla documentazione rodigina, nonostante la pur attestata presenza di procedimenti talora qualificati come accusatori e talora come inquisitori, non appare sufficiente, né sul piano quantitativo né qualitativo, a ipotizzare per queste scritture una funzione distinta o specializzata sulla base della sola tipologia procedurale attestata; i pochi dati disponibili, peraltro, non consentono di verificare l'eventuale applicazione di una procedura inquisitoria *ex querela*, lasciando ancora in ombra le dinamiche attraverso cui il modello inquisitorio venne a radicarsi nel contesto locale.

A fronte di una netta maggioranza di frammenti che riferiscono unicamente procedimenti avviati per via accusatoria, la compresenza, nella stessa sede documentaria, degli esiti di processi tanto accusatori quanto inquisitori è attestata innanzitutto da pochi testimoni ferraresi, nelle cui sequenze di condanne si riscontra per lo più la formula *processum est per accusam*, con singole occorrenze di procedimenti *per inquisitionem formatam offitio*³⁸

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ V. nota 27.

³⁸ Si vedano, ad esempio, i frammenti pressoché coevi: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. 1, pp. 69-72 e b. 6, f. 1, pp. 91-92.

(Fig. 1): tra questi si annovera il documento ferrarese già richiamato in esempio a proposito del riferimento esplicito alla massima autorità ecclesiastica, che tuttavia nella formula proemiale non fa alcun cenno alla natura del procedimento giudiziario³⁹, così come tutti gli altri casi ferraresi in cui si sia preservato il *proemium*.

Analogamente, nessuno dei frammenti modenesi include una simile informazione in sede proemiale; ciononostante, vi si riscontrano registrazioni che rimandano a procedimenti tanto accusatori quanto inquisitori, con una prevalenza di questi ultimi: in particolare, nel più risalente dei due testimoni redatti al tempo di Niccolò II⁴⁰, alle prime due registrazioni di procedimenti per via inquisitoria *ex querela* che occupano il *recto* seguono, nel *verso*, quattro attestazioni per via accusatoria; mentre, sia nell'esemplare del 1370⁴¹, sia in uno del 1362⁴², tutte le condanne riscontrabili e leggibili appaiono ascrivibili a processi inquisitori avviati *ex officio*. A tal proposito è interessante rilevare come quest'ultimo comprenda, pur nella ridotta estensione di un foglio, due intere sequenze di condanne, ciascuna delimitata da una formula proemiale e una escatocollare, perfezionata dalla sottoscrizione del notaio estensore; purtroppo, il secondo gruppo di registrazioni è quasi completamente illeggibile a causa dell'evanescenza dell'inchiostro, ma nella prima serie si distinguono le parole che indicano le modalità procedurali per *inquisitionis processum* di ciascuna delle cinque condanne ivi registrate.

Anche nei casi ferrarese e modenese, come già osservato per Rovigo, la documentazione non consente di riconoscere una distinzione funzionale tra registrazioni destinate a procedimenti avviati per via accusatoria e quelle riferibili a processi inquisitori, benché a Modena si disponga di una prova del ricorso all'*inquisitio ex querela*, registrata nella medesima sequenza di processi accusatori; a Ferrara, invece, i procedimenti avviati per via accusatoria coesistono con quelli inquisitori *ex officio*, senza che tale compresenza determini differenze formali nella loro registrazione: pur con alcune differenze quantitative nelle attestazioni delle varie modalità procedurali – negli esemplari ferraresi si osserva più spesso il ricorso a procedimenti di tipo accusatorio, mentre in quelli modenesi compaiono più frequentemente condanne derivanti da processi inquisitori –, non è possibile trarre conclusioni definitive, anche alla luce della disparità rappresentativa del campione esaminato. Complessivamente appare tuttavia evidente come entrambe le tradizioni documentarie sembrino seguire una medesima prassi per

³⁹ V. nota 24.

⁴⁰ V. nota 29.

⁴¹ V. nota 30.

⁴² ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20. Il frammento sarà richiamato più avanti.

la registrazione delle condanne, indipendentemente dal tipo di procedimento che le aveva originate.

Per il XV secolo si sono finora riscontrate per lo più formule proemiali estremamente sintetiche e ceterate – tendenza che troverà più avanti una plausibile giustificazione nel confronto con le fonti integre, come si vedrà: due esempi ferraresi, entrambi databili entro il 1437, sono infatti limitati all'espressione *Hec sunt condemnationes etc*⁴³; in un altro, datato al 9 gennaio 1474, la formula risulta integrata dalla sola specifica *pecuniarie*⁴⁴; infine, in un solo documento ferrarese si individua, per il momento, un *proemium* particolarmente esteso, vergato dal notaio Antonio *de Rodis* nel 1476 (Fig. 2):

In Dei nomine, amen. Hec sunt condemnationes pecuniarie et sententie condemnationum pecuniariorum et absolut(iones) date, late et in hiis scriptis sententialiter pronuntiate et promulgate per magnificum et spectabillem iureconsultum dominum Antonium de Gazolis de Regio, dignissimum potestatem civitatis Ferrarie et eius ducatum, pro illustrissimo principe et excellentissimo domino et domino nostro domino Hercule, cive, marchione et comite etc, sub examine egregii legum doctori domini Ioannis de Valariis de M(i)l(an)o, honorabili iudicis malleficiorum prefacti domini potestatis et cum consensu et solemnibus deliberatione eximii atque famosi legum doctori domini Armani de Nobilibus de Vezano, dignissimi vicarii et assessori prefacti domini potestatis et omnium aliorum officiariorum curie prefacti domini potestatis; et lecte ac publicate de mandato prefacti domini potestatis per me Antonium de Rodis notarium publicum ferrariensem necnon notarium ad officium malleficiorum, presenten(tia)li(t)er deputatum, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, indictione nona, diebus et mensibus infrascriptis, Ferrarie⁴⁵.

L'esempio si distingue per l'ampiezza del dettato, che include inoltre, tra le categorie di provvedimenti registrati, non solo le condanne, ma anche le assoluzioni, in accordo con il contenuto del bifoglio che tramanda effettivamente entrambi gli esiti di sentenza.

Tra i pochissimi *proemia* conservati in cui le fonti documentarie menzionino esplicitamente sentenze assolutorie, l'esempio appena riferito rappresenta l'unico caso finora rintracciato per quanto concerne il XV secolo. Questa caratteristica trova un precedente interessante per il XIV secolo nei due frammenti modenese *in situ* più volte richiamati, in cui risulta una compresenza di condanne e assoluzioni in se-

⁴³ ASMo, *Frammenti*, b. 15, f. 32, fr. I e fr. II. Si segnala, inoltre, un caso di *proemium* estremamente sintetico con data espressa al 1444, di cui non si è riusciti a ricavare il luogo di produzione: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 17-18.

⁴⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 7-10.

⁴⁵ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 23-26. In luogo della forma *prosenten(tia)li(t)er*, di scioglimento dubbio, ci aspetteremmo *spetialiter*.

de proemiale, rispettivamente nelle espressioni *absolluccionnes et sentencie absoluptio-num*⁴⁶ e *condepnationes [...] absolutorie et sententie condepnationum [...] absolut(oriarum)*⁴⁷, di cui tuttavia non emerge riscontro nelle registrazioni ivi riportate. Pur rara nella documentazione rinvenuta, tale forma redazionale offre testimonianza di una prassi di registrazione estensiva degli esiti processuali, che include tanto le sentenze di condanna quanto di assoluzione e che può considerarsi assimilabile alla ben più attestata coesistenza, all'interno di una medesima sequenza, delle procedure condotte per via accusatoria e inquisitoria: alla luce di ciò, i libri di condanne riemersi sembrano configurarsi come strumenti di registrazione tendenzialmente onnicomprensivi rispetto all'insieme dei procedimenti giudiziari possibili.

3. Esempi di formulazioni escatocollari

Un riferimento alla duplice natura delle pronunce, confermato dalle attestazioni con cui è tramandata, si ritrova anche in una formula escatocollare – un caso isolato in tal senso – redatta a Ferrara il 9 maggio 1474 dallo stesso notaio Antonio *de Rodis*, nella quale si dichiarano la pronuncia e la pubblicazione delle assoluzioni insieme alle condanne di natura pecuniaria:

Late, date et in hiis scriptis sententialiter pronuntiate et promulgate fuerunt [...] condemnationes pecuniarie et absolut(iones) per prefatum dominum potestatem ut supra pro tribunali sed[...] publicate de mandato prefati domini potestatis per me Antonium de Rodis notarium antedi[...] millesimo et inditionis, die none mensis maii de so[...] iure, presentibus testibus no[...] de Sicherio notario, filio ser Matei, domino Antonio de Angelo cive et causid[...]. Ego Antonius de Rodis notarius etc⁴⁸.

Più in generale, un ulteriore strumento per l'identificazione e la definizione tipologica delle scritture giudiziarie preservate in forma frammentaria è offerto proprio dalle formule escatocollari, le quali, analogamente a quelle proemiali, possono restituire informazioni preziose per la comprensione della natura e della funzione dei documenti, nonché riportare indicazioni relative all'assetto redazionale delle registrazioni e alle relative procedure e modalità⁴⁹. Considerato il *corpus* riemerso, le

⁴⁶ V. nota 29 e 40.

⁴⁷ V. nota 30 e 41.

⁴⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 17-20. La datazione al 1474 si ricava dalle registrazioni che si leggono sul verso dello stesso foglio.

⁴⁹ Altra documentazione di cui si sia osservata la composizione delle formule escatocollari è quella maceratese; v. PIRANI 2023, pp. 27-28.

formule escatocollari risultano attestate in un numero relativamente limitato di frammenti: oltre all'esempio appena riportato, se ne contano finora altri tre del XV secolo, tutti ferraresi, mentre la maggior parte si colloca nel XIV secolo, ancora una volta con una prevalenza di scritture provenienti da Ferrara, accanto a tre tra le testimonianze rodigine e a soli due casi modenese – indicativamente in proporzione alla distribuzione cronologica delle testimonianze complessivamente note.

Come si evince già dall'esempio riportato, la formula escatocollare da un lato riprende dati già presenti in quella proemiale, dall'altro introduce elementi che definiscono la sua funzione rispetto alla sequenza di scritture di cui si colloca a conclusione, costituendone inoltre lo strumento di autenticazione: la formula è sempre espressa in prima persona dal notaio estensore e in chiusura vi si trovano menzionati i testimoni, solitamente tutti notai e nel numero di tre. Sul piano strutturale, tale sezione del documento si apre generalmente con il richiamo alla pronuncia delle condanne a opera dell'autorità preposta e con la dichiarazione della lettura e pubblicazione delle stesse da parte del notaio, espressi secondo un ordine non fisso. A ciascuna figura si legano i dispositivi connessi al suo ruolo e alla sua funzione: al podestà (o a un suo vicario), quelli di emanazione e pronuncia (*late, date, pronunciate, promulgate, ecc.*) propri dell'autorità decisoria; al notaio, quelli relativi alla lettura e alla pubblicazione delle sentenze (*lecte et publicate*) in quanto azioni esecutorie che rappresentano, inoltre, il fulcro funzionale della formula escatocollare. Tale disposizione giuridica rappresenta, infatti, un'evidenza attestata esclusivamente in questa sede e assume particolare rilievo in ragione della menzione esplicita del notaio estensore delle scritture, che, benché non sempre accompagnata da una vera e propria sottoscrizione, consente di identificare una figura non individuabile nei casi in cui il documento sia pervenuto privo dell'escatocollo.

Considerata la formula escatocollare nel suo complesso, ciascuno degli aspetti di cui si compone contribuisce a chiarire la posizione e le funzioni del documento in esame all'interno dell'ordinamento giudiziario e può rivelarsi utile ai fini dell'identificazione tipologica del frammento al pari del *proemium*. Bisogna tener presente, tuttavia, che i rinvii a elementi già espressi altrove – mediante formule come *suprascriptus, predictus* e simili – non permettono di recuperare con sicurezza i riferimenti originari poiché potrebbero rimandare a sezioni del documento oggi perdute; ad esempio, nei casi qui riportati, le formule escatocollari non esplicitano l'identità della persona preposta alla giustizia.

Oltre al riferimento ai due diversi esiti delle sentenze di assoluzione e condanna, – che rispetto al *corpus* osservato è, come si è detto, esclusivo di un solo testimone –, anche la tipologia di condanne registrate non è sempre esplicitata; i casi rilevati, in cui se ne precisa la natura pecuniaria, si limitano agli esemplari ferraresi redatti nel XV secolo, di cui si riporta un altro esempio del 1474, di mano del notaio

Giovanni Magagnino, deputato all'*officium consulum*, che sottoscrive e appone il proprio *signum*:

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condemnationes pecuniarie et sententie condemnationum pecuniarum per me Iohannem Magagninum notarium publicum ferr(arie) necnon notarium deputatum ad officium consulum civitatis et districtus Ferrarie et late, date [...]s scriptis sententialiter pronumpiate et promulgate fuerunt suprascripte condemnationes per [...] pro suprascriptos spectabile viros Antonium de Ianolersili et Iohannem [...]m consules et iudices ad officium consulum civitatis et districtus Ferrarie, in millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, inditione septima, die nono mensis ianuarii, Ferrarie, in palatio iuris comunis Ferrarie ad banchum offitii consulum, presentibus testibus vocatis et rogatis Alberto Perinello preconone, Antonio Giazola caleg(ario) et aliis etc⁵⁰.

(SN) Ego Iohannes de Magagninis notarius publicus Ferr(arie), filius quondam Ser Iohannini predictis, omnibus et singulis presens fui, itaque rogatus scribere scripsi et in fidem promiss(ionum) hic me subscriptum signum quod meum in capite mei nominis apponui consuetum.

In compenso, la formula escatocollare può offrire informazioni dettagliate sul contesto operativo e sul rituale esecutivo della giustizia: è testimoniata, ad esempio, la convocazione, *more solito* e talvolta mediante il suono della campana e della voce del preconone, dell'assemblea cittadina – designata nelle fonti ferraresi come *maior et generale consilium civitatis* e nelle attestazioni rodigine e modenese con la formula *in pleno arengo* –, specificando inoltre che le sentenze erano emanate, pronunciate e poi pubblicate nel *pallacio communis*, eventualmente *ad banchum offitii consulum* o *ad banchum maleficiorum*.

Oltre a ciò, risulta particolarmente significativa la presenza di un dato cronologico completo. Infatti, a differenza di quanto osservato a proposito del *proemium* – dove si leggono prevalentemente solo l'anno e l'indizione e, talvolta, come si è visto, il mese –, la formula escatocollare fornisce una datazione puntuale, comprendente, occasionalmente, persino l'ora, come si può evincere dall'escatocollo di un documento ferrarese redatto prima dell'ora terza del 16 settembre 1329 (Fig. 3):

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condempnaciones per me Guill(elm)um de Agaçotis notarium malleficiorum et late et pronunciate fuerunt per suprascriptum dominum potestatem in maiori et generali consilio civitatis Ferrarie, more solito congregato in pallacio communis Ferrarie, exceptis condempnacionibus suprascriptorum, videlicet: condempnacione suprascriptorum ser Salvatoris et Me(n)ginii de quadraginta solidis ferrariensibus veteribus pro qualibet persona; et condempnacione Paganini de Vigarano de tribus libris ferrariensibus veteribus; et duabus condempnaciones factis de suprascripto Fulcho de Becanus de quadraginta solidis ferrariensibus pro qualibet condempnacione; et condempnacione Vi[...]ani de Ixachiis de Buba de centum solidis ferrariensibus veteribus; et condempnacione Anthonii qui moratur in domo Dulcis de decem libris

⁵⁰ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 7-10.

ferrariensibus; et condempnacione Iohannii Deldente de quadraginta solidis ferrariensibus; et condempnacione suprascripta Campauli de Castaldis de tribus libris ferrariensibus, que non fuerunt lecte nec publicate quia comparverunt ante publicationem dictarum condempnacionum, in millesimo tricentesimo vigesimo nono, indicione duodecima, die sexto decimo mensis setembris, ante tercias, presentibus testibus Bengivene de B(ar)licolino notario, Iacobo de Sbugis notario et aliis⁵¹.

Questo esempio offre inoltre l'occasione di osservare come la formula escatocollare sia anche il luogo in cui si registri l'eventualità di una mancata lettura o pubblicazione delle sentenze di condanna che la precedono, per condizioni che ne abbiano sospeso o annullato l'esecutività. Per quel che riguarda il condannato menzionato per ultimo, Giampaolo *de Castaldis*, è possibile ricostruire anche le circostanze della mancata pubblicazione – ma non è l'unico caso nel corpus –, perché nel *recto* del frammento si conserva la registrazione della condanna a lui riferita: una scrittura aggiunta nel margine di questa ci informa che la stessa *ante publicationem remissa fuit per pacem*⁵², mostrando come la fase esecutoria delle sentenze potesse essere sospesa o annullata in seguito a un accordo tra le parti, secondo una prassi infragiudiziale consuetudinaria che tendeva a deflazionare il contenzioso formale attraverso l'esercizio dell'*instrumentum pacis*⁵³.

Nel pur esiguo insieme di frammenti che preservano le formule escatocollari, si possono riscontrare alcune differenze a seconda del luogo di compilazione dei documenti, analogamente a quanto rilevato per i *proemia*. Per Ferrara si documenta anche in questa sede l'ufficio dei danni dati e quindi del notaio a ciò deputato, attestato in due testimonianze risalenti rispettivamente al XIV e al XV secolo; quest'ultima, datata al 16 gennaio 1439, reca anch'essa la sottoscrizione notarile corredata dal *signum*:

Lecte et publicate fuerunt omnes suprascripte condemnationes pecuniarie per me [...] Odoni notari publici ferrariensis et notari officii damnorum datorum Policini [...] anno Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo trigesimo nono [...] secunda, die sextodecimo mensis ianuarii.
(SN) Ego Raynaldus filius quondam ser Filippi Odoni imperiali auctoritate [...] ferrariensis, predictis omnibus et singulis presens fui et publicavi [...] apponui consuetum⁵⁴.

⁵¹ ASMo, *Frammenti*, b. 16, f. 30, fr. I.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Tra gli esempi possibili, un'analisi dettagliata relativamente all'uso dell'*instrumentum pacis* che riguarda Reggio Emilia è in CARRAWAY VITIELLO 2016, pp. 177-192. Si tenga presente che non solo composizioni infragiudiziali ma anche extragiudiziali si intrecciavano al sistema giudiziario, condizionando le procedure e gli esiti dei singoli processi; in questo quadro, il ruolo del notaio era centrale, come mostrato per gli Stati sabaudi da MONGIANO 2006.

⁵⁴ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. VI, pp. 3-6.

Tra gli esemplari ferraresi, inoltre, un documento datato al 23 maggio 1321 contiene la sezione finale di un elenco di *cavarçelani*⁵⁵ condannati a pene pecuniarie nell'ambito di un unico procedimento giudiziario. Due di essi vengono richiamati nella formula escatocollare perché, dal momento che comparvero davanti al tribunale e adempirono agli obblighi stabiliti dal giudice, le loro sentenze di condanna non furono infine lette né pubblicate:

Late et pronunciate fuerunt predictae condempnationes per dictum dominum potestatem et lecte et publicate fuerunt per me Petrum notarium de Algarixio, de mandato dicti domini potestati, exceptis condempnationibus factis de cavarçelano ville Porti Vedrarie et cavarçelano terre Porti Maioris, que non fuerunt lecte neque publicate eo quia comparverunt ante publicationem sententie et adimpleverunt mandat(um) dicti iudici in maiori et generali consilio civitatis Ferrarie, sopno campane more solito in pallacio communis Ferrarie ubi reditur ius, in millesimo trecentesimo vigesimo primo, inditione quarta, presentibus Iacobo Agnella notario, Amoroto notario et Petrocino notario de Priore, die vigesimo tercio mensis madii⁵⁶.

Il caso è significativo perché offre una testimonianza diretta di come l'esercizio della giustizia si intrecciasse con le pratiche di gestione del territorio, fungendo da strumento per monitorare e regolare l'operato di ufficiali incaricati di svolgere specifiche funzioni di amministrazione e controllo.

Nelle attestazioni rodigine si distingue la presenza, all'interno della formula escatocollare, di una clausola che introduce un meccanismo sanzionatorio a garanzia della riscossione; in tutti e tre i casi conservati, infatti, si prevede una pena aggiuntiva qualora le somme dovute non fossero pagate entro quindici giorni dalla pubblicazione, come mostra l'esempio del 20 novembre 1337:

Lecte et lacte et publicate fuerunt predictae condempnationes per me Tivellum notarium infra-scriptum et [...]ate fuerunt per discretum et sapientem virum dominum Petrucium de Marxiliis, iudicem vicarium Rodigi, pro domino Obiçone marchione [...] in pleno arengo ad sonum campane more solito, presentibus ser Guidone notario, Andrea notario, Iohanne notario, quod predictus dominus vicarius sedens pro tribunali ad banchum iuris sententiavit et condempnavit in omnibus et per omnia ut in dictis condempnacionibus plenius continetur cond[...] quod omnes condemp-

⁵⁵ Non si trovano precisazioni sulle funzioni specifiche dei *cavarçelani* in TRENTI 2008, p. 143; mentre nell'opera di Rezasco, il *cavargellano* è « massaia di villa o borgo, nel Ferrarese e Ravennate »; *Dizionario linguaggio storico amministrativo* 1881, p. 186. Si incontrano, tuttavia, menzionati in alcune compilazioni statutarie bolognesi in riferimento al controllo degli argini in specifiche aree; v. « Cavargellanus », in *Glossarium mediae et infimae latinitatis*. Su questa base, alcuni autori hanno ritenuto che, all'interno dell'apparato statale estense, il *cavarçelano* potesse svolgere una funzione analoga; MARCHESI, MENEGATTI 2016, p. IX.

⁵⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 37-38.

naciones predictas condempn[...] quantitate pecuniarie debeant solvi hinc ad quindecim dies sub pena quarti, corrente anni Domini millesimo tricentessimo trigessimio septimo, indictione quinta, die vigessimio mensis novembris⁵⁷.

Pur essendo generalmente più sintetiche rispetto agli esempi ferraresi e rodigini, le formule escatocollari modenesi, preservate in due testimonianze datate rispettivamente al 1353 e al 1362, confermano alcune caratteristiche costanti di questa tipologia di scritture: rimandano all'autorità preposta alla giustizia per la pronuncia delle condanne e ne attestano la pubblicazione, collocando l'azione giudiziaria nel palazzo vecchio del comune e richiamando il suono della campana e la voce del precone. L'esempio dal dettato più ampio si trova nel testimone del 1362 – che è inoltre uno dei due frammenti in cui si conservano formula proemiale ed escatocollare relative alla medesima sequenza di registrazioni:

Late, date, lecte et in h[...] s[...] fuerunt su[...] per suprascriptum dominum potestatem pro tribunali sedentem Mutine, in pallacio vecio communis [...] in pleno [...] civitatis Mutine ad sonum campane, voce preconis, mandato dicti [...] mores [...], in millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quintadecima, die VIII mensis aprilis.
Iohannes de Mac(e)ro publicus imper[...] notarius publicavi [...] ⁵⁸.

4. *L'organizzazione delle registrazioni*

Conclusa questa panoramica di esempi, va evidenziato che l'interesse delle formule proemiali ed escatocollari non si esaurisce nei contenuti che veicolano, ma riguarda anche la loro interazione reciproca e il rapporto con la sequenza (o le sequenze) di registrazioni con cui sono trasmesse, da cui è possibile ricavare indicazioni significative tanto sulla gestione documentaria quanto sull'organizzazione dei procedimenti giudiziari. I frammenti che conservano le due formule, proemiale ed escatocollare, relative alla medesima sequenza costituiscono quindi un punto di partenza privilegiato per l'analisi della loro organizzazione redazionale. Ad esempio, la formula escatocollare pocanzi riportata, datata all'8 aprile 1362, ci permette di dedurre che l'iniziale *m* del mese, nel *proemium* corrispondente, sia la traccia leggibile dell'indicazione del mese di marzo, informandoci inoltre sulla distanza cronologica, non più ampia di 39 giorni, tra la pronuncia e la pubblicazione delle condanne:

Hec sunt conde[...] et sententie condempnationum date, late et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per nobilem et potentem militem dominum Rodolphinum [...]ch[...]nibus de F[...] potestatem civitatis

⁵⁷ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 117-118.

⁵⁸ V. nota 42.

Mutine et districtus etc., sub examine sapienti et discreti viri domini Victoris de Vigno[...], ab eius natiuitate millesimo trecentesimo sexagesimo secundo, indicione quintadecima, de mense m[...] presentis⁵⁹.

All'interno del *corpus* riemerso, solo un altro frammento può considerarsi con certezza testimone di una sequenza di registrazioni integra. Si tratta di un foglio, redatto a Ferrara nel 1329, vergato su entrambi i lati e comprendente la registrazione di due condanne racchiuse tra una formula proemiale e una escatocollare, rispettivamente riportate di seguito (Figg. 4 e 5):

Hec sunt⁶⁰ quedam condepnationes et sententie condepnationum pecuniarie et sub condicione corporali, lata data et pronunciate per nobilem et potentem militem dominum Maffeum de Summo de Cremona honorabilem potestatem civitatis Ferrarie et districtus, sub examine discreti et sapienti viri domini Griffini de Ripariis de Cremona eius iudicis ad malleficia deputati, de consilio et voluntate aliorum iudicum curiae dicti domini potestatis, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo vigesimo nono, indicione duodecima, Ferrarie, mense et die infrascriptis.

Lecte et publicate fuerunt suprascripte condepnationes per Guill(elm)um de Agaçotis notarium malleficiorum et late et pronunciate fuerunt per suprascriptum dominum potestatem in maiori et generali concilio civitatis Ferrarie, more solito congregato in pallacio comunis Ferrarie, in millesimo tricesimo vigesimo nono, indicione duodecima, die decimo octubris, ante tercias, presentibus testibus Pres[...] de [...] notario, [...] de P[...] notario, Iohanne Afero notario et aliis⁶¹.

Nel *proemium* si rileva una correzione del testo, in cui il verbo in apertura compare inizialmente al singolare (*est*) ed è successivamente modificato al plurale (*sunt*). Tale correzione non intende risolvere un mero errore redazionale, bensì rivela che in origine forse prevista la registrazione di una sola condanna – evenienza documentata anche altrove – e che solo con l'aggiunta della seconda si provvide ad adattarne la forma espressiva. La coerenza grammaticale con la formula escatocollare, collocata dopo le due registrazioni e correttamente redatta al plurale, non è l'unico elemento che conferma questa ipotesi: l'esame paleografico consente infatti di riconoscere un primo cambio di mano alla seconda condanna e un altro alla formula escatocollare. Benché il caso possa considerarsi una singolarità, resta utile a confermare come la redazione delle varie scritture procedesse per aggiunte successive, segnalando un uso del registro di condanne come strumento 'aperto' e in aggiornamento. D'altra parte, si è già visto come la formula escatocollare

⁵⁹ V. nota 42 e 58. Nel *verso* del foglio, dopo la formula escatocollare, si intravede una successiva formula proemiale purtroppo quasi completamente evanita.

⁶⁰ *Sunt* è corretto su *est*, mentre *pecuniarie et sub condicione* e, poco più avanti, *data* sono aggiunte in interlinea.

⁶¹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 59-60.

possa documentare a posteriori la mancata lettura e pubblicazione di alcune condanne precedentemente riportate, suggerendo che tali registrazioni non fossero necessariamente l'esito conclusivo delle fasi procedurali, ma ammettessero ancora interventi di tipo negoziale e conciliativo – come nei casi di remissione *per pacem* già citati⁶². In questa prospettiva risulta particolarmente significativo che già in sede di *proemia*, attraverso i gerundivi *danda, sententianda et proferenda*, si riveli talvolta una registrazione programmata delle condanne, evidenziando una procedura giudiziaria che doveva ancora essere formalmente conclusa⁶³.

Uno dei documenti rodigini offre inoltre informazioni peculiari per un migliore inquadramento temporale della registrazione e pubblicazione delle sentenze. Nel bifoglio, a una formula escatocollare datata all'8 agosto 1359 segue immediatamente, vergato da una mano diversa, un *proemium* che riferisce le condanne relative al mese di luglio appena trascorso e al mese di agosto corrente (Fig. 6):

Late et pronunciate fuerunt supradicte condempnaciones per supradictum vicarium et lete et publicate fuerunt per me Bartholomeum notarium de Q(u)a(d)erno infrascriptum, in palacio communis Rodigi ad banchum iuris, in pleno arengo⁶⁴ predicti communis Rodigi, ad sonum campane, voce preconici ut moris est, sedendo dictus dominus vicarius pro tribunali ad dictum solitum banchum iuris, presentibus Re(n)e(r)io notario, Gerardo notario filio Marsillii, Rafaldo notario, Petro notario de Permixonano et alliis, millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indicione XII^a, die iouis, VIII mensis augusti, precipiens ideo dominus vicarius dictas condempnaciones solvi infra quindecim dies sub pena quarti. Ego Bartholomeus notarius de Q(u)a(d)erno legi et publicavi.

Hec sunt condepnaciones et sententie condempnacionum [...] per discreptum et sapientem dominum Iachobum de Bonleis de Ferrara, iudicem vicarium terre Rodigi pro illustri et magnifico domino domino Aldrovandino Dei gratia Estensi et Anchonetanis marchione, de infrascriptis acxis, denunciacionibus, inquisitionibus maleficiis et alliis dapnis, factis et perpetratis in terram Rodigi et eius viscontaria, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, indicione [...] mensis iulli proxime preteriti et mensis augustis presentis⁶⁵.

La successione delle registrazioni sul medesimo supporto, seppur afferenti a sequenze distinte, manifesta una chiara continuità e coerenza formale nella redazione e permette di seguire almeno in parte la loro collocazione nel tempo, fornendo dati utili a comprendere meglio l'organizzazione delle scritture giudiziarie e quindi del sistema

⁶² V. nota 51.

⁶³ V. note 27, 29 e 36.

⁶⁴ Segue *comunis* cassato.

⁶⁵ V. nota 28. Ad *arengo* segue *comunis* cassato. Ad una mano ancora diversa sono da attribuire le scritture che occupano l'altra metà del bifoglio, in cui è trasmesso il *proemium* riportato sopra.

di giustizia. Dobbiamo supporre che la formula proemiale in esame fosse posta consapevolmente in apertura di una sequenza di condanne già pronunciate nel precedente mese di luglio, in attesa di essere pubblicate insieme con altre relative al mese di agosto *presentis*; la presenza poi di una formula escatocollare datata all'8 agosto immediatamente precedente ci lascia dedurre che non tutte le sentenze pronunciate fino a quella data erano andate incontro alla pubblicazione, se il mese di luglio viene ancora richiamato nel *proemium* della sequenza successiva. Tale configurazione conferma la natura progressiva e cumulativa della registrazione di condanne, in cui si riflette, inoltre, la distinzione tra il momento della pronuncia delle sentenze e quello della loro lettura e pubblicazione, segno di una procedura non solo articolata tra più attori – il podestà e il notaio, come si evince già dal dettato delle formule escatocollari – ma anche formalizzata in più fasi.

Tra i due esemplari modenesi che conservano gli escatocolli, uno, della consistenza di un bifoglio, presenta una formula escatocollare molto sintetica, collocata sull'ultima riga del *verso* del primo foglio, con una datazione al 26 ottobre 1353; il *recto* del foglio adiacente si apre con un *proemium* altrettanto conciso, redatto dalla stessa mano e privo di qualsiasi indicazione cronologica:

Late, date et in hiis scriptis pronunciate per suprascriptum dominum vicarium in millesimo trecentesimo LIII, indicione VI, die XXVI octubris.

Hec sunt condepnaciones et sententie condempnacionum date et late per sapientem virum dominum Iohannem de Guscaris de Papia, vicarium in Mutine pro magnifico domino marchione etc.⁶⁶

Il corretto ordine e la contiguità tra le due parti del bifoglio sono comprovati dalla presenza di numeri progressivi appartenenti a una cartulazione coeva, espressa in cifre romane. Tale continuità evidenzia come, in questi casi, le sequenze di registrazioni non costituissero una semplice raccolta assommata di scritture isolate, ciascuna racchiusa in una struttura autonoma tanto dal punto di vista formale quanto materiale, ma fossero concepite fin dal principio come strumenti complessivi di gestione e memoria dell'amministrazione della giustizia.

Segni di cartulazione in cifre romane sono attestati in tutte le testimonianze modenesi finora riemerse, ad eccezione di un unico foglio in cui le condizioni conservative del supporto non consentono di verificarne la presenza, ma in cui tuttavia si attestano due sequenze di registrazioni⁶⁷; tra i frammenti ferraresi, invece, la cartulazione, sempre in

⁶⁶ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 39-48, fr. I.

⁶⁷ V. nota 42.

cifre arabe, compare solo in alcuni esemplari del XV secolo, oltre a uno datato al 1396⁶⁸; mentre nei testimoni rodigini non si riscontra alcuna traccia di cartulazione a causa della rifilatura dei margini, sebbene un frammento presenti, aggiunta prima del proemium, la dicitura *Quaternus secundus libri Tenche*⁶⁹ e in un altro si legga, nel margine superiore interno *sextus quaternus*⁷⁰, probabilmente a indicare l'ordine dei fascicoli anche qualora non fosse previsto un loro assemblaggio all'interno di una cornice materiale più ampia. Non è detto, infatti, che questi documenti si rilegassero in volume: le scritture giudiziarie più risalenti erano tendenzialmente compilate su fogli o fascicoli sciolti e spesso anche in seguito non furono rilegate, ma conservate in forma isolata⁷¹.

Le considerazioni sull'articolazione materiale dei registri e sulla loro continuità interna si inseriscono in un quadro più ampio, che può essere colto solo indirettamente attraverso i frammenti superstiti, i quali trasmettono necessariamente porzioni limitate delle scritture di cui un tempo erano parte. Nel *corpus* delle nuove riemersioni, i documenti compilati a Modena appaiono, come si è detto, in numero piuttosto esiguo; tuttavia, nel panorama documentario modenese si conservano ulteriori testimonianze di natura giudiziaria, frammentarie e non, già individuate dalla critica ma non sottoposte a un esame approfondito. Queste consentono un confronto diretto con i frammenti rintracciati in occasione dei più recenti censimenti e contribuiscono ad ampliare il quadro informativo per un'analisi più generale dell'organizzazione delle registrazioni, almeno per quanto riguarda il contesto modenese.

Tra le scritture giudiziarie segnalate da Spaggiari, citate nell'introduzione, si riconoscono più di cinquanta frammenti di libri di condanne⁷², insieme a un numero si-

⁶⁸ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; b. 6, f. VI, pp. 23-26; b. 15, f. 32, fr. I; b. 15, f. 32, fr. III; b. 15, f. 32, fr. IX.

⁶⁹ ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 65-68.

⁷⁰ ASMo, *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari, Malefizio*, 1, fr. I.

⁷¹ CARLETTI, LETT, pp. 13-16.

⁷² ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 15, 28, 32-33, 40, 41, 48, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109. Per quanto riguarda l'aspetto materiale, i resti di libri di condanne si presentano prevalentemente sotto forma di fogli o bifogli, in alcuni casi interessati da rifilature marginali o da ritagli più consistenti, e solo pochissimi esemplari hanno dimensioni più ridotte; laddove i margini superiori siano conservati, vi si riscontrano talvolta segni di cartulazione antica, in cifre arabe o romane: questo elemento suggerisce la provenienza dei singoli testimoni da volumi più ampi. Alcuni frammenti mostrano inoltre tracce di un riuso pregresso, riconoscibile in particolare dalla presenza di scritture *seriores*, spesso apposte utilizzando la pergamena in senso inverso rispetto al documento originario. Quanto al contenuto trasmesso, le sezioni di testo pervenute si distribuiscono secondo una casistica analoga a quella riscontrata negli altri frammenti, con un nu-

gnificativo di *libri bannorum* e a sparute sequenze di registrazioni di denunce e accuse⁷³: complessivamente i libri di condanne qui rintracciati coprono un arco cronologico che va dal 1311 al 1409. Gli atti giudiziari custoditi presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, anch'essi già menzionati in apertura, presentano una composizione in parte analoga per quel che riguarda le tipologie documentarie attestate, comprendendo documentazione giudiziaria comunale, costituita prevalentemente da *libri bannorum*: su un totale di circa quaranta testimoni, si individuano tre fogli e quattro bifogli che costituiscono sparute sopravvivenze di libri di condanne modenesi compilati tra il 1315 e il 1390⁷⁴. A questi due nuclei si può infine affiancare un ulteriore

mero proporzionalmente più elevato di testimoni che conservano le formule proemiali, accanto ad altri, in numero minore, che tramandano invece quelle escatocollari o soltanto parti del corpo centrale delle registrazioni.

⁷³ Va segnalato, inoltre, che, oltre ai 109 «atti giudiziari» segnalati da Spaggiari, contenuti nel fascicolo A1, la busta contiene, nel fascicolo A2, sopravvivenze di documentazione comunale di altra natura, in particolare scritture degli organi di consiglio e di altri uffici, compreso quello dei Memoriali del Comune di Modena, mentre una nota archivistica posta sulla cartetta del fascicolo B riferisce di contenere «documenti pagensi modenesi» degli anni dal 1458 al 1547.

⁷⁴ Modena, Biblioteca Estense Universitaria, *Raccolta Campori (Proprietà Comune di Modena, in deposito permanente presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena)* (da ora in poi BEUMo, *Raccolta Campori Campori 3 = gamma.B.1.9.*), pp. 23-24; p. 127; pp. 129-130; pp. 142-143; p. 145; pp. 150-151; p. 169. La condizione frammentaria anche di queste testimonianze si evince immediatamente: un foglio e un bifoglio mancano delle formule proemiali ma conservano quelle escatocollari, mentre un altro foglio è privo di quest'ultima ma contiene un *proemium*; tutti i documenti presentano, inoltre, segni di una cartulazione antica in cifre arabe o romane, apposti nell'angolo superiore esterno del *recto* dei fogli, che, anche in questo caso, indicano la provenienza dei frammenti da registri di dimensioni maggiori. Ciononostante, questi documenti restituiscono per lo più l'immagine di sequenze di scritture compiute e autonome: da un lato, infatti, i segni di cartulazione in seno a ciascun testimone presentano una progressione consecutiva; dall'altro, la maggioranza dei frammenti tramanda una sequenza di registrazioni racchiusa tra la formula proemiale e quella di pubblicazione, non di rado seguita da spazio lasciato bianco nella parte finale dei fogli. Un numero non trascurabile di sequenze di registrazioni complete è riscontrabile anche in diversi documenti del nucleo documentario segnalato da Spaggiari, nel quale, come già osservato, si conservano prevalentemente frammenti con sezioni testuali aperte dalle formule proemiali. Tali elementi, uniti a una condizione materiale tendenzialmente migliore di questi documenti rispetto alla maggior parte dei frammenti oggetto del censimento in corso, può in parte spiegarsi a partire dalle divergenze relative alla loro storia conservativa: rispetto alle riemersioni più recenti, la cui sopravvivenza è dovuta per lo più a circostanze fortuite – come il reimpiego nelle legature dei registri o la semplice permanenza tra materiali di scarto d'archivio –, la preservazione dei due *corpora* appena presentati è dovuta in ultima istanza a una selezione consapevole compiuta da due collezionisti, che rappresenta il filtro più recente della trasmissione di questi documenti, anche quando abbiano attraversato precedenti fasi di scarto e reimpiego e/o dispersione. La raccolta più numerosa, conservata presso l'Archivio di Stato di Modena, fu messa insieme da Cesare Campori e poi ereditata dal figlio Matteo prima di essere integrata al fondo miscelaneo dei *Manoscritti della biblioteca* (NAPOLETANO, SOLIDORO 2026, pp. 228-229), mentre il nucleo documentario più esiguo, oggi custodito dalla Biblioteca Estense Universitaria, appartiene alla collezione di Giuseppe Campori (SOLIDORO 2023, p. 212).

frammento di libro di condanne modenese datato, come si legge nel *proemium*, al 1338, pervenuto all'Archivio di Stato di Modena per tramite di un acquisto nel 1978 e del quale nulla si conosce circa la storia precedente il suo incameramento⁷⁵.

Tali frammenti, pur preziosi per la ricostruzione di singole forme redazionali, non si configurano come base privilegiata per il confronto, giacché la loro trasmissione discontinua e la conservazione parziale delle unità originarie non consentono di restituire in modo compiuto l'articolazione e la continuità materiale dei registri. Tuttavia, alle testimonianze frammentarie fin qui richiamate si aggiungono alcuni libri di condanne modenesi tutt'ora preservati in forma integra, che si offrono come preziosissimo strumento per la comprensione dell'articolazione delle scritture giudiziarie di pertinenza modenese, fornendo informazioni complementari a quelle riscontrate nei frammenti⁷⁶.

I sei volumi attualmente conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola, nel fondo dell'Archivio Capitolare di Modena, coprono complessivamente un arco cronologico che si estende da maggio 1336 ad agosto 1349, pur con lacune più o meno consistenti, e sono il risultato di una riorganizzazione materiale, compiuta in epoca moderna, di più registri in origine autonomi che furono rilegati per lo più a coppie, come testimoniano le antiche coperte di pergamena floscia tuttora preservate in quasi tutti gli esemplari⁷⁷. La scansione originaria delle scritture appare disomogenea, strutturata in registri di durata per lo più annuale o semestrale, con non poche irregolarità, mentre la disposizione dei fascicoli interna a ciascun registro risulta talvolta non ordinata cronologicamente, senza che sia possibile stabilire se ciò derivi da un riassetto successivo⁷⁸. Non è probabilmente casuale che le sopravvivenze in-

⁷⁵ ASMo, *Acquisti*, acquisto n. 124, Giancarlo Bossetti. Modena, 1978, f. 3. La sua provenienza ricorda come le vicende conservative di questi documenti possano aver seguito percorsi differenti, più o meno lunghi e articolati, prima di giungere alle attuali sedi di conservazione. Si rileva che il foglio riporta una sequenza completa di condanne, riferita dal *proemium* al mese di luglio presentis e conclusa con la formula escatocollare datata al 18 luglio, cui una scrittura coeva, forse della stessa mano, ha aggiunto che il giorno corrispondeva a un sabato: tale aspetto rilevante sarà richiamato più avanti.

⁷⁶ Si tratta dei libri di condanne provenienti dall'Archivio del Comune di Modena e oggi conservati presso l'Archivio Storico Diocesano di Modena-Nonantola alle signature *Archivio capitolare, Manoscritti* (da ora in poi ASMN, *Manoscritti*), O.III.20, O.III.21, O.III.22, O.III.23, O.III.24 e O.III.25, tutti disponibili in riproduzione digitale nella *Lodovico Media Library*; v. *Manoscritti dell'Archivio Capitolare* 2023, pp. 102-105.

⁷⁷ Ad eccezione di ASMN, *Manoscritti*, O.III.23, che non conserva le vecchie coperte, e di ASMN, *Manoscritti*, O.III.24, le cui coperte originarie sono in apertura e chiusura del volume a testimoniare una probabile composizione originaria in un unico registro, tutti gli altri volumi risultano composti dall'accorpamento di due registri originari, distinguibili grazie alla preservazione delle antiche pergamene di rivestimento.

⁷⁸ In particolare, ASMN, *Manoscritti*, O.III.20 comprende i registri da maggio a dicembre 1336 e da gennaio a settembre 1337 (quest'ultimo in disordine e lacunoso); ASMN, *Manoscritti*, O.III.21 quelli da luglio

tegge si aprano con un registro del 1336, anno in cui si afferma il dominio estense su Modena, dopo la parentesi del 1289-1306: in particolare, la scrittura più risalente è datata al 27 maggio, circa due settimane dopo l'ingresso trionfale di Obizzo III d'Este a Modena, che ebbe luogo il 13 dello stesso mese⁷⁹; nel frattempo la città era passata sotto il controllo dei Bonacolsi, circostanza che trova conferma nelle formule proemiali dei pochi frammenti di questo periodo, nelle quali è esplicitamente richiamato il vicariato da loro ottenuto *per Sacrum Imperium*⁸⁰. Non si è potuta condurre per il momento un'analisi dettagliata dei contenuti di questa documentazione, ma sarà comunque utile qualche considerazione desumibile da un primo esame generale.

La possibilità di leggere più sequenze di registrazioni in serie consente di riconoscere una cadenza tendenzialmente settimanale delle scritture, con frequenti casi di sequenze redatte nella stessa data, pure riconducibili alla mano di un medesimo notaio; il giorno della settimana, quasi sempre esplicitato, ricade per lo più di sabato. I registri sembrano, inoltre, confermare la distinzione tra il momento della pronuncia e quello della pubblicazione delle condanne, evidente, ad esempio, in una registrazione del 1344 il cui *proemium* rimanda al mese di maggio *proximi preteriti*, mentre la formula escatocollare corrispondente ne data la pubblicazione a sabato 19 giugno⁸¹.

Nei registri più risalenti ciascuna sequenza occupa generalmente un fascicolo, dalla consistenza variabile, con spazio eventualmente lasciato in bianco nel foglio o nei fogli finali e si rileva inoltre, quasi sistematicamente, la presenza di segni di fascicolazione alfabetici, verosimilmente destinati a facilitarne l'assemblaggio o, comunque, a mantenerne riconoscibile l'ordine anche quando fossero conservati in forma sciolta⁸²: tali indizi inducono a ritenere che i registri fossero originariamente concepiti come una serie di fascicoli

1338 a giugno 1339 e da luglio a dicembre 1340; ASMN, *Manoscritti*, O.III.22 i registri da gennaio a giugno 1342 e da luglio 1342 a giugno 1343; ASMN, *Manoscritti*, O.III.23 copre il periodo da luglio 1343 a luglio 1344; ASMN, *Manoscritti*, O.III.24 da novembre 1346 a dicembre 1347; infine, ASMN, *Manoscritti*, O.III.25 conserva due registri consecutivi, rispettivamente gennaio-dicembre 1348 e gennaio-agosto 1349, con un'anomalia di montaggio nell'ultimo che colloca agosto prima di gennaio. Le principali lacune cronologiche si collocano quindi tra ottobre 1337 e giugno 1338, tra luglio 1339 e dicembre 1341 e tra agosto 1344 e ottobre 1346.

⁷⁹ BERTOLINI 1993, p. 419.

⁸⁰ ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 40 e 48. Un altro testimone anteriore al 1336 non riporta il *proemium*: BEUMo, *Raccolta Campori*, Campori 3 = gamma.B.1.9., pp. 23-24.

⁸¹ ASMN, *Manoscritti*, O.III.23, p. 238.

⁸² Lo stesso sistema di fascicolazione si rileva in un testimone del 1337 pervenutoci in forma isolata, in cui non è conservata l'indicazione del mese: ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 62. Si segnala, inoltre, che non è l'unico frammento con datazione sovrapponibile a quella dei registri integri: v. nota 75 e ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 63, 64, 65, 66, 68.

autonomi, ciascuno completo in sé e solo successivamente destinati a essere riuniti in continuità materiale. Talvolta, tuttavia, la stessa unità materiale comprende più di una sequenza, conferendo contiguità alle registrazioni: particolarmente degna di nota è la prima scrittura attestata per il 1339, che principia sul *verso* di un foglio il cui *recto* contiene le ultime registrazioni del dicembre dell'anno precedente⁸³. Nella documentazione più tarda, i casi in cui il passaggio da una sequenza di registrazioni a un'altra coincide con una cesura materiale dei fascicoli sono più rari e le scritture si collocano in successione con sempre maggiore frequenza anche all'interno dello stesso foglio, mentre si riduce la lunghezza delle formulazioni proemiali ed escatocollari: un andamento che può intendersi associato alla continuità materiale delle scritture, in virtù della quale si attenuava la necessità di riproporre nelle formule proemiali ed escatocollari dati già espressi nelle sequenze contigue⁸⁴. Va inoltre rilevato che nessuno dei registri presenta elementi di autenticazione complessiva – come sottoscrizioni finali o segni di validazione – a testimonianza del fatto che la garanzia di autenticità perteneva alle singole sequenze ed era affidata in particolare alle formule escatocollari di pubblicazione delle condanne, e non al registro nella sua interezza.

5. Per concludere: tra definizioni e funzioni dei libri di condanne

Pur in assenza, per ora, di un'analisi esaustiva dei contenuti, i registri integri modenese hanno permesso di ricavare alcuni elementi significativi sulla loro configurazione materiale e sull'organizzazione delle registrazioni. Non bisogna inoltre tralasciare che consentono di cogliere indicazioni preziose per la designazione della tipologia documentaria che attestano: al di là delle scritture sui dorsi dei volumi, tracciate da mano moderna, l'intitolazione *liber condemnationum* appare sulle coperte antiche che si sono preservate, redatta contestualmente alla compilazione dei singoli registri o per lo meno al loro assemblaggio⁸⁵ – suggerendo, se non altro, un intento classificatorio in tal senso fin dal contesto di produzione e/o di prima conservazione, quantomeno in ambito modenese e nel ristretto arco cronologico compreso tra il 1336 e il 1349. Nell'obiettivo di identificare correttamente e comprendere ancora meglio le scritture trasmesse dai frammenti, riflettere sulle intitolazioni dei registri risponde pertanto alla

⁸³ ASMN, *Manoscritti*, O.III.21, p. 94.

⁸⁴ La riduzione delle formule, come si è visto, trova riscontro nel frammento modenese del 1353 (v. nota 66), ma si contraddice con quelli del 1362 (v. note 42 e 58), 1369 (v. note 29, 40 e 46) e 1370 (v. note 30 e 41), che invece presentano formule proemiali dal dettato più esteso, nel primo dei quali, inoltre, si evince una redazione consecutiva di due sequenze di registrazioni sullo stesso foglio.

⁸⁵ Le scritture rilevabili su tutte le coperte sono riconducibili, su base paleografica, a mani notarili del XIV secolo, secondo i modelli attestati per il resto della documentazione dei registri.

necessità, evidenziata da Lett, di ricorrere preferibilmente alle denominazioni originarie della documentazione giudiziaria piuttosto che a convenzioni posteriori. Se la definizione di *liber condemnationum* è senz'altro appropriata per i registri integri da cui la traiamo, resta quindi da verificare se possa essere legittimamente estesa ai frammenti riemersi, ed eventualmente non solo a quelli modenesi.

Si parta dalla considerazione che le formule proemiali ed escatocollari dei registri, così come quelle dei frammenti, mostrano come in essi il contenuto delle singole sequenze sia definito prevalentemente dalla registrazione di condanne, talvolta corredate dalla specificazione della loro natura, per lo più pecuniaria e/o corporale. Non mancano poi sparuti casi di *proemia* in cui sia documentata la compresenza di sentenze di condanna e assoluzione, che confermerebbe la prassi, già osservata per i frammenti, di una registrazione estensiva degli esiti dei procedimenti giudiziari⁸⁶: tale evenienza apre alla possibilità di interpretare le denominazioni dei registri come riferite a una funzione più comprensiva e non rigidamente selettiva delle scritture, sovrapponibile all'impostazione del *liber sententiarum* milanese del 1385. In quello che è il più antico libro di sentenze del podestà di Milano che ci è pervenuto, infatti, i riferimenti espliciti alle assoluzioni compaiono nelle formule proemiali solo quando siano seguite da registrazioni in cui è effettivamente attestato almeno un caso di assoluzione⁸⁷. Nel confronto con il caso milanese, occorre tuttavia tenere presente che la denominazione corrente di *liber sententiarum* non si fonda su designazioni coeve, ma si deve invece a una classificazione successiva: nessuno dei registri superstiti della serie reca, infatti, un'intitolazione originaria che ne precisi o anticipi i contenuti, pur in un quadro di allestimento sistematico dei volumi⁸⁸.

⁸⁶ Nei registri modenesi si rileva, ad esempio, tra le scritture del 1343, un *proemium* dal dettato esteso che menziona entrambi i possibili esiti dei procedimenti giudiziari, a fronte di una sequenza che effettivamente comprende anche assoluzioni tra le registrazioni: « In Dei nomine, amen. Hec sunt condemnationes et absolutiones date, late et in hiis scriptis sententialiter pronunciate per nobilem et potentem virum dominum Nicholaum de Macharuffis de Padua, honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro illustribus et magnificis dominibus dominibus Obiçone et Nicholao fratribus Dei gratia Estensi et Anchonetani marchionibus et dicte civitatis Mutine et eius districtus dominibus generalibus, de consensu, consilio et deliberatione iudicum curie dicti domini potestatis, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi in millesimo trecentesimo quadringentesimo tercio indictione undecima de mense febrarii presentis »; ASMN, *Manoscritti*, O.III.22, p. 337.

⁸⁷ Un'analisi dettagliata del contenuto del *liber* è in MANGINI 2021. Si segnala, in particolare, un *proemium* relativo a una registrazione isolata concernente un procedimento di esecuzione di una pena corporale (al rogo) riferita all'unica condanna per eresia attestata dal *liber*, introdotta dalla formula *Hec est quedam execucio corporalis et execucio scentencie condemnationis corporalis*; *Liber sententiarum* 2021a, p. 116 e sgg.

⁸⁸ *Liber sententiarum* 2021a, p. XVI. Per una descrizione dell'intera serie dei libri di sentenze milanesi v. INVERNIZZI 2023. Allargando lo sguardo ad altri contesti storico-politici e, quindi, documentari, il pano-

Nel vicino e più ricco di fonti contesto bolognese si attesta invece, fin dal XIII secolo, una distribuzione funzionale del quadro documentario relativo alle ultime fasi del procedimento giudiziario, all'interno del quale le sentenze di assoluzione trovano posto in registri seriali e indipendenti⁸⁹. Una tale distinzione tipologica delle scritture è attestata anche a Macerata, dove, pur in una sostanziale penuria di fonti, si conservano almeno due registri distinti rispettivamente per le condanne e per le assoluzioni, entrambi risalenti al XIII secolo⁹⁰, e a Pavia, di cui sopravvive « un unico frammento di registro contenente assoluzioni, risalente al 1257 »⁹¹.

Segni di una distinzione funzionale analoga si riscontrano solo nei primi due registri di condanne modenesi – oggi assemblati in un unico volume –, che coprono il periodo da maggio 1336 a settembre 1337 e in cui compaiono tre distinte sequenze di sentenze assolutorie, ciascuna introdotta da un *proemium* che menziona difatti esclusivamente le *absolutiones*⁹² – circostanza non documentata nel novero dei frammenti riemersi ed

rama appare piuttosto diversificato: sappiamo, ad esempio, che a Trieste un notaio si limita ad accennare con una nota a margine o a conclusione delle scritture processuali l'esito di assoluzione o condanna del procedimento (DAVIDE 2020, p. 138); nelle scritture criminali aretine, gli esiti delle sentenze sono talvolta raccolti in registri autonomi, qui definiti *libri sententiarum*, e più spesso inserite nella sezione conclusiva dei *libri maleficiorum* – nei quali la corrispondenza delle scritture con le fasi processuali è affidata alle formule proemiali delle singole sezioni (ANTONIELLA, CARBONE 2004, pp. 359-360), mentre le coperte dei volumi si limitano a riportare lo stemma del podestà o del capitano; al contrario, in Piemonte, i *libri condemnationum* si distinguono sistematicamente dai *libri maleficiorum*, per riferire le sentenze dei processi contenuti in questi ultimi in un'organizzazione parallela delle scritture (cfr. BUFFO 2020) e nel caso particolare del marchesato di Monferrato, per il quale, sfortunatamente, sopravvive un solo *liber maleficiorum* del XIV secolo, apprendiamo di tale separazione da una fonte indiretta (BUFFO 2022, p. 113), ma non sappiamo se e in che maniera vi fossero comprese le assoluzioni.

⁸⁹ Nella descrizione del panorama documentario bolognese relativo alle sentenze, Vallerani non solo evidenzia la registrazione separata delle assoluzioni, ma ricostruisce anche il quadro articolato della documentazione relativa alle condanne, differenziate in base alla natura della pena (bando pecuniario o mortale, condanna pecuniaria o corporale), precisando infine che l'unica serie di condanne superstiti riguarda quelle corporali; VALLERANI 2012, pp. 297-298. Tali libri di condanne si distribuiscono tanto tra le *Sententie* quanto tra le *Accusationes*, dal momento che la documentazione giudiziaria bolognese appare oggi organizzata *a posteriori* in raccolte i cui titoli, attribuiti in fase di riordino, risultano talvolta fuorvianti; *ibidem*, p. 287 nota 31.

⁹⁰ In questo caso, tuttavia, «non sapremo mai veramente se esse attestino fattori stabili e strutturanti il funzionamento della giustizia comunale, oppure se riflettano momenti contingenti o anche fasi di sperimentazione»; PIRANI 2023, p. 24.

⁹¹ PERANI 2009, p. 62.

⁹² A titolo rappresentativo, si riporta il testo di una delle formule proemiali, attestata nel registro del 1336: « Hec sunt absolutiones et sententie absolutionum, late, date et sententialiter pronuntiate per

esaminati finora: tali testimonianze lasciano presumere una volontà deliberata di distinguere gli esiti processuali di assoluzione separandone le scritture, ma comunque in diretta continuità con le sentenze di condanna coeve, in quanto redatte entro i limiti materiali dei medesimi fascicoli⁹³ e, è opportuno sottolinearlo, all'interno dello stesso allestimento in registro cui fu contestualmente attribuito il titolo di *liber condemnationum*. Anche nell'ipotesi di una distinzione fra le scritture di condanna e quelle di assoluzione, che si immagina adottata in una fase iniziale o sperimentale e poi superata in favore di un'organizzazione più comprensiva, la denominazione *liber condemnationum* sembra quindi averle ricomprese sin dall'origine come parti di un medesimo insieme documentario.

D'altra parte, non si può del tutto trascurare l'attestazione di uno degli esempi di formule proemiali tratto dai frammenti modenesi, risalente al 1370, nel quale le assoluzioni sono incluse nel *proemium* attraverso una declinazione aggettivale del termine, ovvero nella formula *condempnationes absolutorie*⁹⁴ – sebbene si tratti verosimilmente di un caso isolato e forse imputabile a un errore di redazione da parte del notaio: l'interpretazione di tale formula, apparentemente ossimorica, potrebbe derivarsi da una definizione ereditata dal diritto romano che si ricava dalle *Institutiones* di Gaio, per il quale « *condemnatio est ea pars formulae qua iudici condemnandi absolvendive potestas permittitur* »⁹⁵. In questa prospettiva, il termine *condemnatio* sa-

nobilem et potentem militem dominum Nicholaum de Tabula honorabilem potestatem civitatis Mutine et districtus, pro magnificis et excelsis dominibus Oppigone et Nicholao fratribus Dei gratia Estensi et Anchetani marchionibus de civitatis Mutine eiusque districtus domibus generalibus et etiam forane, per sapientem et discretum virum dominum Andream de Zermellis de Alexandria iudicem et assessorem predicti domini potestatis ad malleficia deputatum et sub eius examine, de consensu et deliberatione aliorum iudicum curie ipsius domini potestatis, et scripte per me, Richobonum de Maçonis notarium nunc notarium et officialem dictorum dominorum potestatis et iudicis et comunis Mutine ad malleficia dicti comunis spetialiter ordinatum, currentibus annis Domini nostri Iesu Christi millesimo trecentesimo trigesimosexto, indictione quarta, die et mense infrascriptis inferius condescriptis (*cosi*) »; ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 65. Un'altra sequenza di assoluzioni per lo stesso anno si trova in ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 82; mentre l'ultima, e sola per il 1337, è in ASMN, *Manoscritti*, O.III.20, p. 290. È possibile un confronto con le formule proemiali del *liber absolutioinum* maceratese; PIRANI 2023, p. 28.

⁹³ Nel primo caso, occupano il bifoglio centrale del quaternione in cui sono attestate subito dopo sequenze di sole condanne, poi lasciato in bianco nello spazio finale, mentre negli altri due casi principiano persino a partire dal *verso* dei fogli.

⁹⁴ V. nota 30.

⁹⁵ *Thesaurus Linguae Latinae* 2024; v. anche la voce *condemnatio* in BERGER 1953. Il termine *sententia*, invece, in epoca romana, è largamente adoperato nell'*ars oratoria* e designa generalmente la massima o il precetto, tanto nella *Rhetorica ad Herennium* (SINCLAIR 1993), quanto nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano (FAURE-RIBREAU 2016). In ambito giuridico trova spazio soprattutto come tecnica di

rebbe dunque impiegato in un'accezione ampia, idonea a comprendere l'insieme degli esiti processuali, come dimostra almeno un caso attestato nel registro modenese del 1349 in cui, pur in assenza di ogni menzione delle assoluzioni nel *proemium*, si riportano tanto i condannati quanto gli assolti in ciascuna contesa giudiziaria⁹⁶.

Per contro, sul fronte della documentazione vercellese, Tibaldeschi limita la definizione di 'libri di condanne' a «semplici elenchi di multati e di ammende pagate o meno»⁹⁷, evidenziandone fin da subito l'aspetto contabile o, quantomeno, la natura ibrida a metà tra scrittura giudiziaria e amministrativa: tale funzione si rispecchia nella sinteticità delle registrazioni, che escludono i dettagli delle fasi processuali precedenti⁹⁸. Le menzioni di condanne nei titoli dei registri, inoltre, si riscontrano spesso in associazione alla categoria del *liber compilatus*, ad esempio nelle forme *liber compilatus condemnationum de maleficio* e *compilatus omnium condemnationum*⁹⁹; la stessa designazione di 'compilati' si riscontra, poi, anche in alcuni *libri accusarum*, a conferma di un uso terminologico che sembra privilegiare il metodo di organizzazione del contenuto più che una classificazione tipologica delle scritture: il *liber compilatus* coincide, infatti, con una registrazione

citazione (STOLFI 2001); singolare è l'occorrenza di una glossa proprio alle *Institutiones* di Gaio, che usa il termine 'sentenza' per riferire una citazione di Paolo di Roma; MANTOVANI 2018, p. 248. Va tuttavia sottolineato che il significato e l'uso di *sententia* nel latino classico costituiscono un tema ampiamente dibattuto, oggetto di una letteratura vasta e articolata per la quale bastino qui i rimandi ai contributi già richiamati e alle referenze bibliografiche ivi riferite.

⁹⁶ ASMN, *Manoscritti*, O.III.25, pp. 13-18.

⁹⁷ TIBALDESCHI 2014, p. 339. Vercelli rappresenta, sotto il profilo della conservazione documentaria, un caso fortunato: il *corpus* giudiziario tardomedievale sembra essersi trasmesso quasi nella sua interezza, costituendo così un punto di riferimento rilevante anche per lo studio di contesti nei quali la documentazione è più lacunosa. Tibaldeschi propone un elenco pressoché completo, ordinato cronologicamente, delle fonti giudiziarie vercellesi dei secoli XIV e XV; *ibidem*, pp. 329-339.

⁹⁸ Queste «riportano sinteticamente il nome del colpevole, il motivo dell'ammenda, l'importo e il pagamento della stessa, se avvenuto»; TIBALDESCHI 2014, p. 341. In un solo caso, di un registro intitolato *Condemnationes* degli anni 1389-1390, lo studioso precisa che la registrazione delle condanne abbia incluso «di sangue»; *ibidem*, p. 330 nota 63. Va rilevato che, nel panorama documentario vercellese, le designazioni dei registri riconducibili alle fasi conclusive del procedimento giudiziario non includono mai il termine 'sentenze', ma fanno invece riferimento – in varie forme latine o italiane – alle 'condanne', talvolta accompagnate dalla specificazione della pena comminata (pecuniaria, corporale, *sub condicione*, ecc.). Non viene tuttavia chiarito se tali denominazioni siano coeve o frutto di attribuzioni successive. La presenza di alcuni incipit riportati come titoli nell'elenco dei registri mi lascia dedurre che lo studioso non sia intervenuto con una titolazione corrente ma abbia semplicemente ereditato le denominazioni già presenti, scegliendo quindi di riportare le formule proemiali in assenza di altri elementi identificativi. Si riportano alcuni esempi: *Hec sunt condemnationes date et facte*; *Hec sunt condemnationes*, *Hec sunt condemnationes pecuniarie*; *Hec est quedam condapnatio corporalis*; *Hec sunt condapnationes pecuniarie, corporales*, ecc.

⁹⁹ Il quadro delle denominazioni è trattato più approfonditamente da OLIVIERI 2021, p. 341.

derivata, a scopo esclusivamente contabile e ricapitolativo, da corrispondenti libri di accuse o condanne redatti precedentemente, a scapito innanzitutto delle sezioni procedurali dei testi¹⁰⁰. Nel novero dei registri vercellesi, Olivieri sceglie di attribuire a questi ultimi la definizione di ‘compilazioni di condanne’, analizzandone, inoltre, le specifiche forme diplomatiche, non ultimo l’allestimento del testo in una *mise en page* opportunamente codificata¹⁰¹ – mentre per lo studioso i ‘libri di condanne’ «erano invece concepiti nella forma di presentazioni ordinate, scandite in paragrafi, delle cause discusse di fronte al giudice dei malefici»¹⁰².

Emerge dunque un ulteriore elemento, cioè l’aspetto codicologico dei registri, funzionale all’identificazione della tipologia documentaria dei frammenti, o quantomeno utile a un primo discernimento degli stessi, tenendo conto delle possibili configurazioni delle scritture relative a condanne proposte da Olivieri. A un esame complessivo del *corpus* di frammenti qui esaminati, nessun documento sembra presentare un’impostazione della *mise en page* esattamente sovrapponibile ai modelli presi qui a riferimento. Tuttavia, si rintracciano alcune testimonianze che sembrano rimandare alle funzioni del *liber compilatus condemnationum*: in questi frammenti – che presentano una datazione cronica limitata ai soli mesi e giorni ma possono essere ricondotti, sulla base dei caratteri paleografici, non oltre la prima metà del XIV secolo, mentre il riferimento a somme espresse in soldi ferraresi non è di per sé sufficiente a circoscriverne con precisione la provenienza – le numerose registrazioni di condanne occupano per lo più due righe ciascuna e sono ridotte al nome del reo, al riferimento alle carte di un registro, non meglio identificato, da cui sono tratte le informazioni e all’importo delle multe comminate, disposte in elenco in modo tale che risultino incolonnate nell’estremità destra del foglio¹⁰³ (Fig. 7). Sul ver-

¹⁰⁰ Né la modalità di registrazione appare limitata alle scritture giudiziarie; *ibidem*, p. 332. In almeno un caso è stato possibile incrociare le registrazioni di un *liber compilatus* con il rispettivo libro di condanne, provando che si tratta appunto di una trascrizione successiva sintetizzata a partire dai contenuti di quest’ultimo; CAMPISI 2018, p. 141 (alla nota 133 si può leggere inoltre un esempio di *proemium* del *liber compilatus* in questione, che diverge significativamente da quelli finora esaminati per le altre tipologie di registri).

¹⁰¹ OLIVIERI 2021. Olivieri individua, inoltre, registri con funzioni analoghe nel contesto documentario senese, in cui le designazioni coeve si limitavano a riferire l’immagine che compariva sulle coperte dei volumi; v. OLIVIERI 2022. Nel contesto senese sono inoltre riemersi, in forma palinsesta, alcuni elenchi alfabetici di condannati, che non corrisponderebbero a nessuna delle due tipologie documentarie qui illustrate; v. MECACCI 2000. Per i registri bresciani contenenti registrazioni di condanne a scopo contabile v. BONFIGLIO DOSIO 1978.

¹⁰² OLIVIERI 2021, p. 336.

¹⁰³ La stessa organizzazione è condivisa da quattro fogli, dei quali i primi tre sembrano provenire dallo stesso registro: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. V, pp. 1-2; b. 6, f. V, pp. 3-4; b. 6, f. V, pp. 5-6 e b. 6, f. V, pp. 19-20. Un’impostazione simile è riconoscibile anche per alcuni frammenti modenesi appartenenti

sante opposto, come si è visto, alcuni frammenti contengono poche registrazioni per foglio, in alcuni casi anche una sola, e in ciascuna è ricostruito l'iter giudiziario precedente alla pronuncia della condanna, a partire dalle modalità di avvio del processo¹⁰⁴. Nel mezzo, tuttavia, si osserva un'ampia gamma di manifestazioni intermedie, che mette in luce una notevole disomogeneità sia nella lunghezza delle registrazioni, sia nella quantità e nel livello di dettaglio delle informazioni contenute. A ciò si aggiunga che, fatta eccezione per i pochi frammenti privi di indicazioni topiche e croniche pocanzi menzionati – i quali si avvicinano maggiormente al modello delle compilazioni –, tutti gli altri testimoni presentano scritture aggiunte, nei margini o negli spazi tra le registrazioni, che documentano fasi successive alla pronuncia delle condanne, riferendone, ad esempio, «la cancellazione per mancata 'pubblicazione' [N.d.A.: se ne sono illustrati due casi], per l'annullamento della pena a seguito di grazia ricevuta o, più spesso, per l'avvenuta esazione della multa comminata nel caso di condanne pecuniarie [...]»¹⁰⁵, che sono le più attestate e derivano talvolta dalla commutazione di pene corporali¹⁰⁶. Queste evidenze inducono a riconoscerne nei libri di condanne qui esaminati, tanto integri quanto frammentari, una duplice funzione, insieme giudiziaria e amministrativo-contabile, assimilabile anche in questo aspetto all'esempio del *liber* milanese già richiamato¹⁰⁷.

I modelli documentari dei 'libri di condanne' e delle 'compilazioni di condanne', proposti da Olivieri per il caso vercellese, sono da intendersi come di un *continuum* di scritture che va dai di condanne come resoconti procedurali contenenti i dispositivi delle sentenze, pur segnati, in varie forme, da stratificazioni connesse a una loro funzione anche amministrativo-contabile, verso vere e proprie compilazioni di condanne, vale a dire registrazioni sintetiche finalizzate esclusivamente a quest'ultimo uso¹⁰⁸. La

al nucleo segnalato da Spaggiari, tutti riferibili all'ultimo decennio del XIV secolo: ASMo, *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, fr. 100, 101, 102.

¹⁰⁴ Tra i frammenti in cui le singole registrazioni mostrano un'estensione significativa si segnalano: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 19-20; b. 6, f. I, pp. 27-28; b. 6, f. I, pp. 29-32; b. 6, f. I, pp. 59-60; b. 6, f. I, pp. 69-72; b. 6, f. I, pp. 137-138; b. 6, f. I, pp. 139-140 e *Archivio camerale (Camera ducale), Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1, fr. I.

¹⁰⁵ «[...] Le strutture formulari di queste scritture presentano una moderata variazione, ad esempio nell'ordine dei dati forniti, e diventano più sintetiche nel XV secolo, ma nella quasi totalità vi si leggono: i nomi del notaio estensore, del condannato e dei testimoni, l'importo della condanna, la data della riscossione completa del giorno del mese e dell'indizione e l'ente (o la persona designata) che esige la multa»; SOLIDORO 2023, p. 224.

¹⁰⁶ V. nota 61.

¹⁰⁷ INVERNIZZI 2023, pp. 433-434.

¹⁰⁸ In area toscana la tendenza a fini eminentemente contabili dell'esercizio della giustizia penale emerge in particolare a partire dai primi decenni del XV secolo; TANZINI 2022, p. 198. Registrazioni di condanne a fini

quasi totalità dei frammenti rinvenuti, nei quali le registrazioni delle singole condanne variano sensibilmente la quantità di informazioni riferite e di righe di scrittura occupate, sembra collocarsi tra questi due estremi: alcuni documenti in particolare, tutti prodotti a Ferrara nel corso del XV secolo, paiono strutturarsi come pure elencazioni di condanne legate a una funzione amministrativo-contabile, in cui le somme delle multe sono sistematicamente distanziate dal testo principale ed elencate nel margine destro dei fogli, sebbene ciascuna registrazione includa qui un maggior numero di elementi rispetto ai casi di compilazioni vercellesi presi a paragone – come ad esempio, il nome di chi aveva avanzato l'accusa verso il reo e la natura del reato per il quale è stato condannato (Figg. 8 e 9)¹⁰⁹. Più che alle specifiche menzioni delle tipologie di condanne nelle formulazioni proemiali ed escatocollari, quindi, una differenziazione sostanziale per riconoscere la principale funzione attribuita a ciascuna scrittura sembra evincersi innanzitutto dall'estensione e dall'articolazione interna delle singole registrazioni, nonché dalla relativa *mise en page*. Naturalmente, una designazione appropriata della funzione (o delle funzioni) e, quindi, della tipologia documentaria di ciascun frammento potrà essere definita solo attraverso l'incrocio dell'analisi delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei documenti con un'indagine generale sulle forme documentarie attestate nel loro contesto di produzione¹¹⁰.

esclusivamente contabili si evincono altrove già nel secolo precedente, come si evince dalle compilazioni vercellesi risalenti all'ultimo quarto del XIV secolo e come sembra potersi dedurre da quei frammenti riemersi, databili entro la prima metà del secolo, la cui *mise en page* appare già codificata per una migliore comprensione del dato contabile, mentre a Cumiana nello stesso periodo i nomi dei rei e gli importi delle pene appaiono ancora in successione sulla stessa riga; PERANI 2011, p. 229.

¹⁰⁹ Si tratta dei frammenti: ASMo, *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; b. 6, f. I, pp. 3-6; b. 6, f. I, pp. 7-10; b. 6, f. I, pp. 11-14; b. 6, f. I, pp. 17-18; b. 6, f. I, pp. 21-22; b. 6, f. I, pp. 61-62; b. 6, f. I, pp. 75-76; b. 6, f. I, pp. 87-88; b. 6, f. I, pp. 89-90; b. 6, f. I, pp. 99-102; b. 6, f. I, pp. 125-126; b. 6, f. II, pp. 21-24; b. 6, f. V, pp. 7-8; b. 6, f. V, pp. 9-10; b. 6, f. V, pp. 11-16; b. 6, f. V, pp. 17-18; b. 6, f. V, pp. 21-22; b. 6, f. VI, pp. 3-6; b. 6, f. VI, pp. 17-20; b. 15, f. 32, fr. I, II, IV e IX; b. 16, f. 18, fr. I. Tra questi testimoni, l'esempio raffigurato nelle immagini riporta, inserita tra due sequenze di registrazioni dal carattere sommario, una singola condanna pecuniaria, racchiusa tra le formule proemiale ed escatocollare, il cui dettato presenta una particolare dovizia di dettagli, nonché una certa solennità: in essa, Giacomo Fabbro di villa Ostellato è condannato al pagamento di ben venticinque ducati d'oro perché « habit dicere hac verba versus Bulphum Magistrum comitis Laurentii in vila Hostellati castaldionem: 'Poltrone da mille forche, che te venga el caga sangue a ti he chi te tiene qui' », cui fece seguito un atto minatorio tenendo in mano un martello. La registrazione non è solo particolarmente interessante per il fatto di contenere sezioni di testo in volgare, ma anche perché, pur inserita in un contesto redazionale che, per dettato e *mise en page*, sembra avvicinare il libro alla tipologia delle compilazioni, presenta caratteristiche formali e contenutistiche tali da poterla ricondurre a un libro di condanne vero e proprio: costituisce pertanto una testimonianza significativa della funzione ibrida, al tempo stesso giudiziaria e amministrativo-contabile, di queste scritture.

¹¹⁰ Per comprendere l'organizzazione e articolazione delle scritture giudiziarie, infatti, queste

A valle di queste poche riflessioni preliminari, che mi sono sembrate però necessarie a gettare le basi per la costruzione di un quadro di riferimento volto all'identificazione e classificazione dei frammenti di giustizia prodotti nei territori estensi, emerge comunque a grandi linee un panorama complesso e variegato, riflesso dell'articolazione documentaria e dei sistemi di funzionamento dell'amministrazione della giustizia nei diversi centri di produzione e lungo tutto l'arco cronologico attestati dalla documentazione riemersa. Sebbene il confronto con altre realtà documentarie possa fornire utili strumenti interpretativi, rimane chiaro che i sistemi di amministrazione della giustizia si caratterizzano per specificità locali che ne condizionano profondamente la struttura e la diversificazione documentaria. Ai fini di una classificazione quanto più circoscritta e adeguata, si evince quindi innanzitutto la necessità di una lettura contestualizzata dei documenti superstiti e di un'indagine volta a rintracciare un lessico specifico proprio della documentazione in esame, che, soprattutto nella quasi totale assenza di documentazione integra analoga che fornisca elementi classificatori espliciti e coevi, andrà ricercato in futuro nella normativa statutaria inerente ciascun contesto di produzione documentaria attestato: un percorso di ricerca incentrato sulle forme documentarie della giustizia non può infatti prescindere dall'analisi degli Statuti, i quali possono contenere, inoltre, disposizioni dettagliate sulla redazione e gestione delle scritture giudiziarie¹¹¹. D'altro canto, resta ancora in parte valido, per alcune realtà storico-politiche, quanto era stato osservato un decennio fa a proposito della documentazione giudiziaria piemontese, ovvero che l'attenzione degli studi si è spesso concentrata più sul contenuto informativo che non sull'analisi delle strutture diplomatiche, delle prassi redazionali o delle vicende archivistiche dei registri giudiziari¹¹², e ciò vale a maggior ragione se si considerano i soli libri di condanne, benché «per alcune città e alcuni periodi [rappresentino] le uniche scritture superstiti dell'attività giudiziaria stessa»¹¹³.

«vanno necessariamente studiate all'interno della più vasta produzione documentaria in una visione che comprenda tutto il sistema documentario»; CARLETTI, LETT 2023, p. 17.

¹¹¹ Basti l'esempio puntuale degli Statuti triestini del 1350, che impongono una trasformazione alla documentazione di natura giudiziaria anche in termini di organizzazione delle scritture immediatamente visibile nelle scritture pervenute a cavallo di questa cesura normativa; DAVIDE 2020, pp. 142-145.

¹¹² BUFFO 2015, p. 61. Tale constatazione, peraltro, ha trovato un importante sviluppo in un contributo successivo orientato a colmare questa lacuna; v. BUFFO 2020.

¹¹³ CAMMAROSANO 2012, p. 21. Osservandole in integrazione alla documentazione contabile, vista la stretta connessione con esse, ampliando il senso delle raccomandazioni di Schuster circa lo studio delle scritture amministrative a completamento del quadro sull'efficienza del sistema giudiziario; v. SCHUSTER 1999.

FONTI

MODENA, ARCHIVIO DI STATO (ASMo)

- *Acquisti*, Acquisto n. 124, Giancarlo Bossetti. Modena, 1978, f. 3.
- *Archivio Camerale (Camera ducale)*, *Contabilità e uffici particolari*, Malefizio, 1; Polesine di Rovigo.
- *Archivio notarile*, *Memoriale*, reg. 6.
- *Frammenti*, b. 6, f. I, pp. 1-2; pp. 3-6; pp. 7-10; pp. 11-14; pp. 17-18; pp. 19-20; pp. 21-22; pp. 23-26; pp. 27-28; pp. 29-32; pp. 37-38; pp. 39-48, fr. I-III; pp. 49-50; pp. 55-56; pp. 59-60; pp. 61-62; pp. 65-68; pp. 69-72; pp. 75-76; pp. 87-88; pp. 89-90; pp. 91-92; pp. 99-102; pp. 117-118; pp. 125-126; pp. 137-138; pp. 139-140; b. 6, f. II, pp. 21-24; b. 6, f. V, pp. 1-2; pp. 3-4; pp. 5-6; pp. 7-8; pp. 9-10; pp. 11-16; pp. 17-18; pp. 19-20; pp. 21-22; b. 6, f. VI, pp. 3-6; pp. 17-20; pp. 21-22; pp. 23-26; b. 15, f. 32, frr. I-IV e IX; b. 16, f. 15; f. 16; f. 18, fr. I-II; f. 28; f. 30, fr. I.
- *Manoscritti della biblioteca*, b. 203, f. A1, ffr. 15, 28, 32-33, 40, 41, 48, 62-90, 93-106, 108, 109.

MODENA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI MODENA-NONATOLA (ASMN)

- *Archivio Capitolare*, *Manoscritti*, mss. O.III.20, O.III.21, O.III.22, O.III.23, O.III.24, O.III.25.

MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE UNIVERSITARIA (BEUMo)

- *Raccolta Campori (Proprietà Comune di Modena, in deposito permanente presso la BEUMo)*, Campori 3 = gamma.B.1.9.

BIBLIOGRAFIA

- ANTONIELLA, CARBONE 2004 = A. ANTONIELLA, L. CARBONE, *Gli atti criminali dei giudicanti fiorentini di Arezzo. I libri malleficiorum dalle Capitolazioni del 1384 a quelle del 1530*, in *Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004, pp. 345-360.
- Archivi e archivisti* 2015 = *Archivi e archivisti in Italia tra medioevo ed età moderna*, a cura di F. DE VIVO, A. GUIDI, A. SILVESTRI, Roma 2015 (I libri di Viella, 203), pp. 259-281.
- Archivi, territori, poteri* 1999 = *Archivi, territori, poteri in area estense (secc. XVI-XVIII)*. Atti del convegno, Ferrara, 9-12 dicembre 1994, a cura di E. FREGNI, Roma 1999 (Europa delle Corti, 92).
- ASCHERI 1999 = M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 34 (1999), pp. 355-387.
- ASCHERI 2000 = M. ASCHERI, *La giustizia centrale estense su uno sfondo comparativo (secoli XIV-XVIII)*, in *Modena ducale* 2000, pp. 29-48.
- BEI 1996 = A. BEI, *La giustizia penale a Montone alla metà del XIV secolo negli Statuti del Comune e nei registri giudiziari*, in «Bollettino della Deputazione di Storia patria per l'Umbria», XCIII/II (1996), pp. 5-70.
- BELLONI 1991 = C. BELLONI, *Le fonti giudiziarie nel basso medioevo*, in «Studi Storici», 32/4 (1991), pp. 953-968.
- BERGER 1953 = A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.

- BERTOLINI 1993 = P. BERTOLINI, *d'Este, Obizzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLIII, Roma 1993, pp. 411-429.
- BLANSHEI 1983 = S.R. BLANSHEI, *Criminal justice in medieval Perugia and Bologna*, in «Law and History Review», 1/2 (1983), pp. 251-275.
- BLANSHEI 2004 = S.R. BLANSHEI, *La giustizia sommaria nella Bologna medievale*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», n.s., 55 (2004), pp. 261-272.
- BLANSHEI 2016 = S.R. BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, trad. a cura di M. GIANSANTE, Bologna-Roma 2016 (La Storia. Saggi, 7).
- BLANSHEI 2018a = S.R. BLANSHEI, *Cambiamenti e continuità nella procedura penale a Bologna, secoli XIII-XVII. I. Le procedure del processo penale in età comunale e signorile*, in «Documenta. Rivista internazionale di studi storico-filologici sulle fonti», 1 (2018), pp. 9-38.
- BLANSHEI 2018b = S.R. BLANSHEI, *Bolognese Criminal Justice. From Medieval Commune to Renaissance Signoria*, in *Violence and justice in Bologna 2018*, pp. 55-82.
- BONFIGLIO DOSIO 1978 = G. BONFIGLIO DOSIO, *Criminalità ed emarginazione a Brescia nel primo Quattrocento*, in «Archivio Storico Italiano», 136/1-2.495-496 (1978), pp. 113-164.
- BUFFO 2015 = P. BUFFO, *Il liber maleficiorum della curia di Teodoro I Paleologo (1323-1325)*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015), pp. 59-135.
- BUFFO 2020 = P. BUFFO, *I registri della giustizia criminale nel sistema documentario del principato sabauda (Piemonte, secoli XIII-XIV)*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 105-127.
- BUFFO 2022 = P. BUFFO, *Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, pp. 709-730.
- CAMMAROSANO 2012 = P. CAMMAROSANO, *La documentazione degli organi giudiziari nelle città comunali italiane. Tra quadri generali e casi territoriali*, in *Documentazione degli organi giudiziari 2012*, pp. 15-35.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CARLETTI, LETT 2023 = M. CARLETTI, D. LETT, *Le scritture giudiziarie delle città tra XIII e XVI secolo: casi europei a confronto*, in *Scritture giudiziarie delle città 2023*, pp. 11-22.
- CARRAWAY VITIELLO 2016 = J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden-Boston 2016 (Medieval law and its practice, 20).
- DAVIDE 2020 = M. DAVIDE, *I registri criminali triestini nella tradizione documentaria cittadina*, in *Registri della giustizia penale 2020*, pp. 129-152.
- DEAN 1988 = T. DEAN, *Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este, 1350-1450*, Cambridge 2002 (1988).
- DEAN 2007 = T. DEAN, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- DELLA MISERICORDIA 2010 = M. DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 122/1 (2010), pp. 139-172.

- DE VINCENTIIS 2004 = A. DE VINCENTIIS, *Memorie bruciate. Conflitti, documenti, oblio nelle città italiane del tardo medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 106/1 (2004), pp. 167-198.
- Diplomatica dei documenti giudiziari* 2004 = *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*. Atti del X Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique, Bologna, 12-15 settembre 2001, a cura di G. NICOLAJ, Roma 2004 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 83).
- Dizionario linguaggio storico amministrativo* 1881 = G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1813-1894.
- Documentazione degli organi giudiziari* 2012 = *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna*. Atti del convegno di studi. Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008, a cura di A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI, Roma 2012 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 109).
- Documenti scartati* 2023 = *Documenti scartati, documenti reimpiegati. Forme, linguaggi e metodi per nuove prospettive di ricerca*, a. cura di G. DE GREGORIO, M.L. MANGINI, M. MODESTI, Genova 2023 (Notariorum Itinera. Varia, 7).
- FAURE-RIBREAU 2016 = M. FAURE-RIBREAU, *Présence et fonctions de la sententia dans la déclamation latine*, in *Fabrique de la déclamation antique*, éd. C. SCHNEIDER, R. POIGNAULT, Lyon 2016 (Collection de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 55), pp. 211-226.
- Frammenti latini tra le carte estensi* 2024 = C. SOLIDORO, *Frammenti latini tra le carte estensi: riflessioni sul contesto di riuso e catalogo descrittivo*, Tesi di dottorato in Paleografia ed Études Médiévales, condotta in cotutela presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e l'École Pratique des Hautes Études - PSL, tutori: prof.ssa M. Modesti, prof. F. Bougard, Bologna e Parigi 2024.
- FREGNI 1999 = E. FREGNI, *Aspetti istituzionali, organizzazione amministrativa e produzione documentaria nei territori estensi*, in *Archivi, territori, poteri* 1999, pp. 55-64.
- GIORGI 2020 = A. GIORGI, *Ogni cosa al suo posto. I libri maleficiorum nell'Italia comunale (secoli XIII-XV): produzione, conservazione e tradizione*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 37-94.
- GIORGI, MOSCADELLI 2012 = A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Conservazione e tradizione di atti giudiziari d'Antico regime: ipotesi per un confronto*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2008, pp. 37-120.
- GIORGI, MOSCADELLI 2015 = A. GIORGI, S. MOSCADELLI, *Cum acta sua sint. Aspetti della conservazione delle carte dei notai in età tardo-medievale e moderna (XV-XVIII sec.)*, in *Archivi e archivisti* 2015, pp. 259-281.
- Giustizia, istituzioni e notai* 2022 = *Giustizia, istituzioni e notai tra i secoli XII e XVII in una prospettiva europea. In ricordo di Dino Puncub*, a cura di D. BEZZINA, M. CALLERI, M.L. MANGINI, V. RUZZIN, Genova 2022 (Notariorum Itinera. Varia, 6).
- Glossarium mediae et infimae latinitatis* = C. DU CANGE DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, I-X, Niort 1883-1887.
- Guida generale* 1981-1994 = *Guida generale degli Archivi di Stato*, Roma 1981-1994.
- INVERNIZZI 2023 = L. INVERNIZZI, *I Libri sententiarum potestatis Mediolani (1385-1429): una prima analisi codicologica e diplomatistica*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s., VII (2023), pp. 419-441.

- LAZZARINI 2008 = I. LAZZARINI, *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo). Introduzione*, in *Scritture e potere* 2008, pp. 151-161.
- LETT 2020 = D. LETT, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XII-XV). Scritture, procedure, pratiche sociali*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 1-33.
- LETT 2023 = D. LETT, *L'infanzia violata nel Medioevo. Genere e pedocriminalità a Bologna (secc. XIV-XV)*, Roma 2023 (La storia. Temi, 110).
- Liber sententiarum 2021a = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Edizione critica*, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber sententiarum 2021b = Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). *Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, a cura di A. BASSANI, M. CALLERI, M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Lodovico Media Library = Lodovico Media Library (Lodovico Media Library).
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris maleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021b, pp. 33-60.
- Manoscritti dell'Archivio Capitolare 2023 = *Inventario dei manoscritti dell'Archivio Capitolare di Modena*, a cura di G. VIGARANI, F. BALDELLI, Modena 2003.
- MANTOVANI 2018 = D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique*, Paris 2018.
- MARCHESI, MENEGATTI 2016 = A. MARCHESI, M. MENEGATTI, *Editoriale*, in *Sulle sponde della Storia. Ricordi e studi in memoria di Ottorino Bacilieri*, a cura di A. MARCHESI, M. MENEGATTI, Ferrara 2016, pp. IX-XI.
- MECACCI 2000 = E. MECACCI, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi. Frammenti di registri del primo Trecento (con una breve nota sulla storia di Arcidosso)*, Siena 2000.
- Modena ducale 2000 = *I mille volti della Modena ducale: memorie presentate all'Accademia nazionale di scienze lettere e arti in occasione delle celebrazioni di Modena capitale*, a cura di G. VIGNOCCHI, Modena 2000 (Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e arti di Modena, Collana di Studi, 20).
- MODESTI 2021 = M. MODESTI, *Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatici*, in *Liber sententiarum* 2021b, pp. 285-326.
- MONGIANO 2006 = E. MONGIANO, *Attività notarile in funzione antiprocessuale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova, 8-9 ottobre 2004, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano 2006 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII). pp. 185-214.
- NAPOLETANO, SOLIDORO 2026 = R. NAPOLETANO, C. SOLIDORO, *Descrivere documenti reimpiegati: esperienze di catalogazione dagli archivi di Modena e Bologna*, in *Prassi di scarto e riuso documentario tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di C. CARBONETTI, M.L. MANGINI, M. MODESTI, V. RUZZIN, Roma 2026, pp. 215-242.
- OLIVIERI 2021 = A. OLIVIERI, *La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documentazione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili*, in *Liber sententiarum* 2021b, pp. 327-356.

- OLIVIERI 2022 = A. OLIVIERI, *Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento*, in *Giustizia, istituzioni e notai 2022*, II, pp. 685-707.
- PERANI 2009 = T. PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in « Archivio Storico Italiano », 167/1 (619) (2009), pp. 57-90.
- PERANI 2011 = T. PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo, in Cumiana medievale*, a cura di A. BARBERO, Torino 2011 (Biblioteca Storica Subalpina, CCXXIII), pp. 221-249.
- PIRANI 2023 = F. PIRANI, *Procedure giudiziarie e prassi documentaria: qualche nota sul funzionamento della giustizia comunale a Macerata nel secondo Duecento*, in « Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale », XLVI/91 (2023), pp. 23-40.
- REcycled meDieval DIplomatic fragmentS 2024 = C. CARBONETTI, M.L. MANGINI, M. MODESTI, V. RUZZIN, *Il progetto REcycled meDieval DIplomatic fragmentS*, in « Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica », n.s., VIII (2024), pp. 555-562.
- Registri della giustizia penale 2020 = I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, a cura di D. LETT, Rome 2020 (Collection de l'École Française de Rome, 580).
- SBRICCOLI 1988 = M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in « Studi storici », 29/2, (1988), pp. 491-501.
- SCAPOLI 2000 = V. SCAPOLI, *La città e il proprio territorio: la giustizia penale entro e fuori le mura della Ferrara tardoduecentesca*, in *Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali*, a cura di M. MONTANARI, A. VASINA, Bologna 2000, pp. 465-484.
- SCHUSTER 1999 = P. SCHUSTER, *Il funzionamento quotidiano della giustizia nel tardo medioevo: i registri contabili come fonte di storia criminale*, in « Quaderni storici », n.s., 34/102.3 (1999), pp. 749-779.
- Scritture e potere 2008 = Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, a cura di I. LAZZARINI, in « Reti Medievali Rivista », 9 (2008), pp. 149-630.
- Scritture giudiziarie delle città 2023 = Le scritture giudiziarie delle città*, in « Proposte e ricerche. Rivista di storia economica e sociale », XLVI/91 (2023), pp. 9-148.
- Signori, regimi signorili 2003 = Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*. VII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI, G.M. VARANINI, M. VENTICELLI, Bologna 2003.
- SIGOLO 1993 = A. SIGOLO, *Rovigo e i suoi domini nei registri del 1400 della Canevaria estense*, in *Rovigo dalla parte di S. Giustina. Ricerche storiche per la tutela dei beni culturali*. Atti della giornata di studio. Rovigo, 26 novembre 1992, Rovigo 1993, pp. 43-47.
- SINCLAIR 1993 = P. SINCLAIR, *The sententia in Rhetorica ad Herennium: A study in the sociology of rhetoric*, in « The American Journal of Philology », 114/4 (1993), pp. 561-580.
- SOLIDORO 2023 = C. SOLIDORO, *Frammenti di giustizia dai territori estensi: libri di condanne 'perduti' dei secc. XIV-XV*, in *Documenti scartati 2023*, pp. 197-242.
- SOLIDORO 2025 = C. SOLIDORO, *Frammenti latini tra le carte estensi*, in *Manoscritti, scritture, scrittori I. Storia della scrittura o storia degli scriventi?* Atti del Convegno di Napoli, 6-7 maggio 2024, a cura di F. DE BIASE, D. GRIECO, R. MONTALTO, P. REA, E. ZAMBARDI, Roma-Padova 2025, pp. 350-351.

- SPAGGIARI 2012 = A. SPAGGIARI, *Fondi giudiziari dello Stato di Modena*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2008, pp. 501-513.
- STOLFI 2001 = E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in «Rivista di diritto romano», 1 (2001), pp. 345-394.
- TALAMINI 2022 = S. TALAMINI, *Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili*, in *Giustizia, istituzioni e notai* 2022, pp. 731-760.
- TANZINI 2022 = L. TANZINI, *Fuori dalla città. Documenti e pratiche della giustizia dei conti Guidi nel XIV e XV secolo*, in *Registri della giustizia penale* 2020, pp. 183-202.
- TAVILLA 2001 = E. TAVILLA, *La giustizia suprema negli Stati estensi (secc. XV-XIX)*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa*. Atti del convegno. Modena, 25-28 marzo 1998, a cura di A. SPAGGIARI, G. TRENTI, Roma 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 60), I, pp. 905-918.
- TAVILLA 2006 = E. TAVILLA, *Diritto, istituzioni e cultura giuridica in area estense. Lezioni e percorsi di storia del diritto*, Torino 2006.
- Thesaurus Linguae Latinae* 2024 = *Thesaurus Linguae Latinae online*. Edited by the *Thesaurus Linguae Latinae Academy*, Berlino 2024.
- TIBALDESCHI 2014 = G. TIBALDESCHI, *I 'libri inquisitionum e i 'libri condemnacionum' del comune di Vercelli*, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*. Atti del VI Congresso storico vercellese, Vercelli, 22-24 novembre 2013, a cura di A. BARBERO, Vercelli 2014 (Biblioteca della Società Storica Vercellese), pp. 319-368.
- TRENTI 2008 = G. TRENTI, *Voci di terre estensi: glossario del volgare d'uso comune (Ferrara-Modena) da documenti e cronache del tempo, secoli XIV-XVI*, Vignola 2008.
- TURCHI 2000 = L. TURCHI, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara (fine secolo XIV-prima metà secolo XVI)*, in *Storia di Ferrara*, VI, *Il Rinascimento: situazioni e personaggi*, a cura di A. PROSPERI, Ferrara 2000, pp. 129-158.
- TURCHI 2003 = L. TURCHI, *Riflessioni su statuti e politica signorile del diritto: il caso estense fra XV e XVI secolo*, in *Signori, regimi signorili* 2003, pp. 367-396.
- TURCHI 2005 = L. TURCHI, *La giustizia del principe. Ricerche sul caso estense (secoli XV-XVI)*, Modena 2005.
- TURCHI 2008 = L. TURCHI, *Fonti pubbliche per la storia dello Stato estense*, in *Scritture e potere* 2008, pp. 331-359.
- TURCHI 2015 = L. TURCHI, *Un archivio scomparso e il suo creatore? La Grotta di Alfonso II d'Este e Giovan Battista Pigna*, in *Archivi e archivisti* 2015, pp. 217-237.
- VALENTI 1953 = F. VALENTI, *Profilo storico dell'Archivio Segreto Estense*, in *Archivio Segreto Estense. Sezione 'Casa e Stato'. Inventario*, Roma 1953 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XIII).
- VALLERANI 1990a = M. VALLERANI, *Le fonti criminali negli stati italiani di antico regime*, in «Ricerche storiche», XX/1 (1990), pp. 267-299.
- VALLERANI 1990b = M. VALLERANI, *Conflitti e modelli procedurali nel sistema giudiziario comunale. I registri di processi di Perugia nella seconda metà del XIII secolo*, in «Società e storia», XIII/48 (1990), pp. 267-300.

- VALLERANI 1991 = M. VALLERANI, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, in «Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», Perugia 1991 (Appendici al Bollettino, 14).
- VALLERANI 1997 = M. VALLERANI, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», 78 (1997), pp. 741-788.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge, études réunies par J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI*, Rome 2007 (Collection de l'École Française de Rome, 385), pp. 439-494.
- VALLERANI 2012 = M. VALLERANI, *Giustizia e documentazione a Bologna in età comunale (secoli XIII-XIV)*, in *Documentazione degli organi giudiziari* 2012, pp. 275-314.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Criminal court procedure in late medieval Bologna: cultural and social contexts*, in *Violence and justice in Bologna* 2018, pp. 27-53.
- VALLERANI 2025 = M. VALLERANI, *L'ordre juridique et la pratique du procès au Moyen Âge. (Bologne et Italie, XII^e-XIII^e siècles)*, in *Lire le droit du Moyen Âge: comprendre et utiliser les sources juridiques, XII^e-XV^e siècles*, sous la direction de E. CONTE, L. GENTON, Palermo 2025, pp. 451-470.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, «Per viam inquisitionis». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021b, pp. 127-175.
- Violence and justice in Bologna* 2018 = *Violence and justice in Bologna, 1250-1270*, a cura di S.R. BLANSHEI, Lanham-Boulder-New York-London 2018.




Fig. 2 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. VI, pp. 23-26.






Fig. 3 - ASMo, Frammenti, b. 16, f. 30, fr. I.



← Fig. 5 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. I, p. 60.



↓ Fig. 6 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. VI, pp. 21-22.

De bono vni oculi

<p> <i>Caro xianis de anima pro caso soluit et res octo quatraginta polise p qualibet diti</i> <i>officio multo i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>1</i> </p>
<p> <i>Conoffalio beatus soluit vna dtepn vngna polise p peccato pto i caso iij duoz x soluta</i> <i>in cu quinto</i> </p>	<p> <i>1</i> </p>
<p> <i>Bispolomo de dona ostensa de quabto soluit vna dtepn quatruoda polise p dno</i> <i>alba de frignorellis i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Bispolomo dno ostensa p dno soluit vna alia dtepn vna polise p dno diti</i> <i>comunit i caso lxxij duoz x soluta in tunc</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Paximo de magno p fuonias soluit vna dtepn crepta polise p dno petri de</i> <i>paleta i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Nasimbis hignamino de pssione soluit vna dtepn quatruoda polise p dno obano</i> <i>de tunc diti i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Amulio de Berla in de pto o ha soluit vna dtepn crepta polise p dno soluto</i> <i>peccati i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<i>De bono vni oculi</i>	
<p> <i>Amulio de a calcimo de Bonada soluit vna dtepn vngna quique polise p dno</i> <i>petri de laugobis i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>1</i> </p>
<p> <i>Bispolomo filius p dno diti p p p diti soluit vna dtepn decem polise p dno</i> <i>nicola i negrozobis i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Bispoloma filia sion apo baron de Comperio soluit vna dtepn quatraginta polise</i> <i>de officio multo i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>7</i> </p>
<p> <i>Bispoloma Popera de Otono soluit vna dtepn quatraginta polise de officio multo</i> <i>i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>7</i> </p>
<p> <i>Bonatinio de oced de palca soluit vna dtepn vngna quatuor polise p dno</i> <i>iohannos magni Calueta i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>1</i> </p>
<p> <i>Octus bon de pssione soluit vna dtepn duodeca polise soluit vna dtepn duodeca</i> <i>polise p dno obano de tunc diti i caso lxxij duoz x soluta i tunc</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Bispolomo puonimo de duna ca soluit vna dtepn duodeca polise p dno nouelli</i> <i>de luto i caso lxxij duoz x soluta in quinto</i> </p>	<p> <i>0</i> </p>
<p> <i>Erandonius de damiano de duna peti soluit p quolibet vna dtepn duodeca</i> <i>nicolaus de palca polise p dno iacobi p m diti i caso lxxij duoz x soluta</i> <i>laurentius de lofaco i tunc</i> </p>	<p> <i>1</i> </p>

Fig. 7 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. V, pp. 1-6.




Fig. 8 - ASMO, Frammenti, b. 6, f. I, p. 1.




Fig. 9 - ASMo, Frammenti, b. 6, f. I, p. 2.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

La ricostruzione delle pratiche di amministrazione della giustizia nei territori estensi tra XIV e XV secolo si è a lungo basata su fonti indirette, a causa della scarsa conservazione della documentazione processuale coeva. Le recenti riemersioni di frammenti pergamenei provenienti da Ferrara, Modena e Rovigo consentono oggi di analizzare direttamente un nucleo significativo di scritture, in gran parte riconducibili ai libri di condanne. L'indagine, condotta a partire dalle formule proemiali ed escatocollari, integrate dall'esame materiale dei supporti, ha messo in luce un panorama documentario eterogeneo ma coerente, nel quale si riflettono tradizioni redazionali locali e modelli condivisi. L'osservazione delle formule in relazione all'organizzazione delle sequenze di registrazioni lascia evincere la distinzione tra la pronuncia delle sentenze e la loro pubblicazione, quale momento formale di esecutività. Le registrazioni attestano la coesistenza di procedimenti accusatori e inquisitori e in alcuni casi si rileva inoltre la presenza di assoluzioni, a testimonianza di una prassi di registrazione estensiva degli esiti processuali. Il confronto con i registri modenese integri del XIV secolo conferma la natura progressiva e cumulativa delle scritture, concepite come strumenti aperti e soggetti a integrazioni successive, comprese annotazioni relative alla riscossione delle pene, che evidenziano una funzione anche amministrativo-contabile. Nel complesso, tali evidenze consentono una più puntuale riflessione sulla definizione e sulla portata tipologica dei libri di condanne nel contesto estense tardomedievale.

Parole significative: Condanne; documentazione giudiziaria; amministrazione della giustizia; frammenti.

The reconstruction of judicial practices in the Este territories between the fourteenth and fifteenth centuries has long been based on indirect sources, owing to the poor preservation of contemporary judicial records. The recent re-emergence of parchment fragments from Ferrara, Modena, and Rovigo now makes it possible to directly examine a significant corpus of writings, largely identifiable as libri di condanne (books of convictions). The analysis, conducted through the study of proemial and eschatocol formulas in combination with the material examination of the supports, reveals a documentary landscape that is heterogeneous yet coherent, reflecting both local drafting traditions and shared models. Examining these formulas in relation to the organization of recording sequences makes it possible to distinguish between the pronouncement of sentences and their publication as the formal moment of enforceability. The records attest to the coexistence of accusatory and inquisitorial procedures and, in some cases, also include acquittals, indicating an extensive practice of registering procedural outcomes. Comparison with the intact Modenese registers of the fourteenth century confirms the progressive and cumulative nature of these writings, conceived as open instruments subject to subsequent additions, including marginal annotations related to the collection of penalties, which point to an administrative and accounting function. Overall, this evidence enables a more precise reflection on the definition and typological scope of libri di condanne within the late medieval Este context.

Keywords: Convictions; Judicial records; Administration of justice; Fragments.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Valentina Ruzzin

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

🌐 <http://www.notariorumitinera.eu/>

Direzione e amministrazione: Piazza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare aprile 2026
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-942327-2-1 (ed. a stampa)

ISBN - 979-12-81845-26-8 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)